

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ufficio Scolastico Regionale della; Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

Il signor, docente, ha partecipato al concorso straordinario per classe di concorso “.....” Primo Grado per la Regione in seguito al quale è risultato collocato al posto n. nella graduatoria di merito per la Scuola Secondaria di I grado, in posizione deteriore rispetto al candidato posizionato al posto n. con riserva “in attesa di accertamento del titolo di accesso”.

Conseguentemente il docente, in data, ha presentato formale istanza di accesso agli atti all’USR e all’USP al fine di poter visionare ed estrarre copia della domanda di partecipazione al predetto concorso straordinario ed alla documentazione comprovante i titoli di servizio richiesti quale requisito di accesso del candidato

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il sig., per il tramite dell’avv. di, ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/’90 - ad accedere a tutta la documentazione relativa al concorso al quale ha partecipato ed alla graduatoria successivamente formatasi, nel quale risulta inserito.

Le amministrazioni adite, ciascuna per la parte di propria competenza, dovranno pertanto consentire l’accesso a tutta la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita le amministrazioni resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente: Onlus

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il sig., n.q. di legale rappresentante della Associazione, e Onlus, in data ha presentato all'..... una richiesta di accesso avente il seguente oggetto:

- L'elenco delle prescrizioni richieste al Gestore che hanno poi portato alla richiesta di manutenzione straordinaria da parte del Gestore, prescrizioni specialmente in caso di variante debbono avere a supporto una istruttoria ed un nuovo Decreto di VIA che attualmente non esiste.
- La documentazione giuridica che permette ad e/o Gestore di effettuare manutenzione straordinaria in assenza di certificazione urbanistica della pista e dell'intero sedime aeroportuale;
- La documentazione giuridica che permette ad e/o Gestore di poter attivare il protocollo semplificato ex 81 DPR 616/77, effettuando invece una variante urbanistica, senza nessuna preventiva istruttoria, considerato che il Comune di con Prot. /..... ha concesso l'autorizzazione con le seguenti prescrizioni: "l'intervento si estenderà all'intera pavimentazione attuale dell'infrastruttura di volo, senza creazione di nuove superfici impermeabili e/o ampliamenti delle esistenti aree non drenanti", mentre una pista allargata di 15 metri, crea di fatto nuove superfici impermeabili.
- La documentazione tecnica e regolatoria con la quale un aeroporto di classe possa avere una pista larga metri, preso atto che il Regolamento prescrive per tali categorie solo piste larghe 30 metri e che allo stato attuale per non si riscontrano necessità strutturali per l'aumento della pista a 45m.
- La documentazione con fondamento giuridico che permetterebbe ad in assenza della conformità urbanistica ai sensi del DPR 383/1994 come dichiarato da al MIT il con Prot., (oggi MISE) di certificare ancora oggi conforme il sedime aeroportuale derogando al Regolamento UE 139/2014 ed alle disposizioni dell'EASA, obbiettivo richiamato dal Gestione a pagina e pagina della Relazione Tecnica Generale, quale finalità oggettiva di tale manutenzione straordinaria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la Associazione, come rappresentata, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale evidenzia la molteplicità di istanze d'accesso ricevute da parte della eccependo che la richiesta ostensiva di cui al presente ricorso sarebbe finalizzata ad operare un illegittimo controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, anche nel difetto di legittimazione della Associazione ad accedere ai chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza d'accesso per come strutturata e per la tipologia della documentazione richiesta appare volta ad effettuare un controllo sull'operato della amministrazione – inammissibile ex art. 24 comma 3 della Legge 241/'90 - emergendo una finalità ispettiva delle richieste, inammissibile attraverso lo strumento dell'accesso documentale della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La signora ha presentato un'istanza d'accesso al Comune di (.....) chiedendo di “sapere se in relazione alle particelle delle quali l'istante è comproprietaria (...) sussistono pratiche edilizie, permessi di costruire e/o istanze di sanatoria in relazione a fabbricati costruiti o costruendi”. Motivava l'istanza con richiamo a ragioni giudiziarie.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso in oggetto - pur presentato contro un ente locale - per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile avendo l'istanza ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex articolo 22.4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

La signora, in data, ha presentato all'Istituto Comprensivo Statale un'istanza d'accesso avente ad oggetto gli *“elaborati Invalsi (italiano, matematica, inglese) elaborati prove scritte e verbali riguardanti la sottoscritta candidata in relazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione Anno Scolastico-....., Giugno”*.

Motivava all'istanza in relazione alla propria qualità di candidata all'esame di Stato, per gli usi consentiti dalla legge.

L'amministrazione, ritenendo tale richiesta non sufficientemente motivata in relazione alla carente indicazione dell'interesse sotteso alla stessa, invitava la richiedente ad una precisazione in merito.

La signora, con comunicazione del ribadiva il proprio “bisogno di conoscenza” in relazione alla propria qualità di candidata all'esame di Stato per l'anno indicato.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'istituto la Signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che, pur se non compiutamente motivata, la richiesta della signora ha ad oggetto documentazione relativa alla posizione individuale della medesima e come tale sempre accessibile dalla richiedente, in assenza di norme di esclusione dall'accesso della documentazione *de qua*. Conseguentemente, qualora l'amministrazione adita sia effettivamente in possesso della documentazione in oggetto, dovrà consentirne l'accesso all'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di

FATTO

Il, in data, per il tramite del suo legale rappresentante *pro tempore* ha presentato un'istanza d'accesso alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di chiedendo di accedere ad “atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento avviato su impulso del con l'istanza/esposto del (ivi compresi gli atti dell'istruttoria e delle indagini compiute”). Tale esposto si riferiva alla possibile configurazione di condotte penalmente rilevanti presumibilmente poste in essere da parte dell'impresa editoriale s.r.l. di concerto con il, finalizzate alla percezione indebita dei contributi pubblici all'editoria. Evidenziava il proprio interesse all'accesso in relazione alla propria qualità di autore dell'esposto nonché di “persona offesa”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti sulla vicenda sottesa alla richiesta d'accesso presentata ed in particolare si rappresenta che: *“facendosi riferimento ad una vicenda già portata all'attenzione della locale Procura della Repubblica da parte dello stesso questo Nucleo ha indirizzato l'A.G., al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo 329 cpp in materia di segretezza delle indagini il nulla osta all'ostensione degli atti relativi al contesto. Allo stato la Procura della Repubblica di non ha fornito riscontro”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver – correttamente- richiesto all'Autorità Giudiziaria procedente il *nulla osta* all'accesso *de quo*, ritiene di sospendere la decisione in attesa delle determinazioni della Procura di, invitando l'amministrazione a darne relativa comunicazione alla Commissione stessa, ai fini del decidere. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione in attesa delle determinazioni della Autorità Giudiziaria sull'accesso richiesto, invitando l'amministrazione resistente a darne tempestiva notizia alla Commissione, ai fini del decidere. Nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La sig.ra, in qualità di controinteressata all'accesso, ha ricevuto da parte dell'Istituto Comprensivo "....." di notifica dell'avvenuta presentazione di un'istanza di accesso del docente avente ad oggetto "il reclamo avanzato – nei suoi confronti - dalla prof.ssa" a fini di tutela della propria posizione soggettiva nella graduatoria in cui entrambi i docenti risultano inseriti.

La docente manifestava la propria opposizione all'accesso contestando il fondamento della pretesa ostensiva e quindi una carenza di legittimazione all'accesso.

In data apprendeva che, nonostante l'avvenuta manifestazione di opposizione, l'accesso richiesto dal docente era stato consentito. Conseguentemente, lamentando la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso. Eccepiva ulteriormente che l'Istituto avesse consegnato al anche i documenti relativi alla domanda di inserimento in graduatoria dalla stessa presentata ed i relativi titoli.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono dettagliati chiarimenti sulla vicenda con la seguente precisazione "*in data veniva concesso l'accesso agli atti al Prof. trasmettendo allo stesso l'istanza di accesso presentata dalla nei suoi riguardi. Si precisa che questa Istituzione Scolastica-non possedendoli -non poteva né ha mai consegnato al documentazione riguardante i titoli dichiarati dalla docente all'atto di inserimento nella GPS come contestato dalla stessa nel ricorso presentato alla Vs Commissione*".

DIRITTO

Il ricorso presentato non può essere accolto sulla base delle seguenti motivazioni.

Nessuna censura può essere mossa all'operato della amministrazione la quale, dopo aver notificato l'istanza ricevuta alla controinteressata e valutata l'opposizione dalla stessa presentata, ha ritenuto comunque di accogliere l'istanza considerando *prevalente* l'interesse all'accesso del richiedente. A tal riguardo si precisa quanto segue.

In primo luogo si chiarisce che l'accesso non può essere negato sulla base della mera opposizione presentata dal controinteressato ma l'amministrazione, valutata l'opposizione, deve procedere ad un bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti: quello all'accesso del richiedente e quello speculare del controinteressato il quale deve dedurre la sussistenza di un interesse meritevole di *maggior tutela*

(riservatezza o altro). Nel caso di specie la docente non ha prospettato la sussistenza di tale *superiore interesse* contestando solo il fondamento della richiesta ostensiva e quindi della legittimazione all'accesso del

L'amministrazione ha legittimamente operato nella gestione del procedimento d'accesso *de quo*.

Inoltre si evidenzia quanto precisato dalla amministrazione relativamente alla documentazione effettivamente consegnata al richiedente – solo copia del reclamo presentato dalla nei confronti del - ed, a tale riguardo, si dispone la trasmissione a cura della Segreteria della memoria della amministrazione alla ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta disponendo tuttavia la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Magistrale Statale

FATTO

La sig.ra, in data, ha presentato all' Istituto Magistrale Statale “.....” di un'istanza di accesso avente ad oggetto copia della domanda di aggiornamento dell'iscrizione nelle G.P.S. della Provincia di nella classe dello strumento “.....”, nella quale la medesima é iscritta, presentata dal docente

Motivava l'istanza con riferimento alla presunta incongruenza tra i titoli abilitanti all'insegnamento dichiarati per il transito nella prima fascia e quanto previsto dalle disposizioni ministeriali

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così inviata, la sig.raha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Istituto Magistrale “.....” nella quale si chiarisce quanto segue.

“A seguito del Decreto Ministeriale n. 51 del 3/03/2021, in attuazione all'art. 10 dell'O.M. n. 60/2020 che ha dato la possibilità a quanti ne avevano titolo di chiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS, il contro interessato ne ha richiesto l'inserimento e lo ha ottenuto (pur se con riserva). La valutazione delle istanze per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia non è stata delegata alle scuole polo, ma, ai sensi dell'art. 4 c. 5 del predetto D.M. n. 51/2021, è rimasta nella sfera di competenza degli Ambiti Territoriali di appartenenza. E dunque, proprio perché di competenza degli Ambiti Territoriali, la scuola non poteva accedere alla visualizzazione della domanda di inserimenti negli elenchi aggiuntivi. Per tale motivo, anche se in maniera informale, non è stata accolta la richiesta presentata il Inoltre, poiché nel frattempo il Prof. è stato nuovamente assunto dall'I.C. di dagli elenchi aggiuntivi della PRIMA fascia GPS, per le stesse motivazioni di cui all'art. 8 c. 7 dell'O.M. 60/2020, la prof.ssa dovrà ancora una volta chiedere al predetto I.C. la documentazione che le interessa”.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, poiché l'Istituto Magistrale “.....”, amministrazione adita dall'istante, non è effettivamente in possesso della documentazione richiesta – secondo quanto dalla stessa dichiarato – il ricorso non può essere accolto nei confronti dello stesso per “inesistenza” della documentazione richiesta agli atti della amministrazione.

Tuttavia si precisa che ai sensi dell'art. 6. 2 del DPR 184/2006 “la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. L'amministrazione adita dovrà pertanto trasmettere essa stessa l'istanza d'accesso *de qua* all'I.C. “.....” di, individuato quale amministrazione competente, che dovrà consentire alla docente l'accesso richiesto.

In ossequio al principio di economicità si precisa infatti che la richiedente vanta un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 - ad accedere a tutta la documentazione relativa alla graduatoria nella quale risulta inserita al fine di verificarne la regolare formazione ed il relativo corretto scorrimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta per mancato possesso della documentazione nei confronti dell'Istituto Magistrale Statale “.....” di invitando, però, tale amministrazione a trasmettere l'istanza d'accesso all'I.C. “.....” di ai fini della evasione della richiesta d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: n.q. di legale rappresentante della srl

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d'Appello di

FATTO

Il signor, nella dedotta qualità di legale rappresentante della srl, ha presentato un esposto nei confronti dell'avvocato del Foro di lamentando la condotta dal medesimo tenuta nell'esercizio della funzione di *mediatore*, in una controversia pendente tra la srl ed un altro soggetto, che sarebbe risultata pregiudizievole degli interessi dell'esponente.

Successivamente il sig. ha presentato al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d'Appello di un'istanza d'accesso datata e reiterata in data

Il Consiglio di Disciplina rigettava l'istanza con provvedimento del avverso il quale il signor ha adito nei termini, erroneamente, il Difensore Civico della Regione che ha poi trasmesso gli atti, per competenza, alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta a memoria dell'amministrazione resistente

DIRITTO

La Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso al controinteressato avvocato - già individuato in sede di presentazione dell' istanza d'accesso - cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 12 comma 4, lettera b) e 12 comma 7 lettera c) del DPR 184 del 2006; conseguentemente il ricorso presentato deve considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex artt. 12 comma 4 lett.b) e comma 7 lett.c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

La signora, in qualità di genitore di, alunno dell'Istituto d'Istruzione Superiore di ha presentato, al medesimo istituto, un'istanza d'accesso datata ed avente ad oggetto documentazione relativa alle valutazioni del figlio.

Avverso il rigetto opposto dalla amministrazione resistente con provvedimento del la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

L'odierna ricorrente riferisce di aver altresì presentato, in data, un'istanza di accesso civico generalizzato rivolta al Dirigente dell'Istituto – e per conoscenza al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la e dell'Ambito Territoriale di – avente ad oggetto le valutazioni del proprio figlio, impugnando innanzi alla Commissione la formazione del silenzio rigetto sulla stessa.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha fornito chiarimenti sulla vicenda in oggetto.

DIRITTO

La Commissione osserva che il sig. è maggiorenne e pertanto avrebbe dovuto presentare in proprio il ricorso alla Commissione ovvero delegare la signora con espressa procura rilasciata a tal fine. Allo stato attuale la signora risulta pertanto non legittimata alla presentazione del ricorso in oggetto che deve conseguentemente considerarsi inammissibile. Lo stesso è a dirsi per la cd. "richiesta di accesso civico generalizzato" nella quale la carenza di legittimazione riguarda perfino la presentazione dell'istanza stessa, nella data della quale il sig. era già maggiorenne.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza datata chiedendo di accedere a "copia della richiesta di parere all' Avvocatura antecedente a quella del".

Nella motivazione dell'istanza si legge "Ritenuto che debbo denunciare anche gli sherpas di e quest'ultimi pure per altre fattispecie di reato".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'Autorità Garante che tuttavia non si estende al merito della vicenda.

DIRITTO

La Commissione osserva ancora una volta che identica questione è già stata ripetuto oggetto di valutazione da parte della Commissione ed inoltre rileva che le istanze presentate dal sig. ed i ricorsi connessi – negli ultimi anni - appaiono attenere sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta. I principi generali di buona fede, correttezza e lealtà reciproca fra le parti in contesa devono sempre ispirare tutti i comportamenti dei membri di una società civile e quindi anche la condotta di entrambe le parti nel corso della controversia sull'accesso. Ciò anche alla luce della recente modifica apportata alla Legge n. 241 del 1990, con l'inserimento, all'articolo 1, del comma 2 bis, il quale testualmente prevede che: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

In tal senso si evidenzia come il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n 3122 del 18/6/2015 ha sanzionato con l'inammissibilità la reiterazione ossessiva di istanze di accesso analoghe, di fatto risolvendosi in un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24 comma 3 della L.241/90.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso presentato deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Formez P.A.

FATTO

Il sig., in data, ha presentato a Formez P.A. un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione – anche inerente agli altri partecipanti - relativa al bando corso-concorso Regione profilo, al quale aveva partecipato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che per mero errore non è stato dato seguito all'istanza in oggetto e si allega il riscontro successivamente fornito al ricorrente contenente l'accoglimento della istanza, con indicazione dell'importo da pagare quale corrispettivo delle copie. L'amministrazione rende noto e precisa che l'istanza è stata trasmessa ai controinteressati i quali potrebbero presentare motivata opposizione.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di accoglimento della istanza e ritiene pertanto di poter considerare cessata la materia del contendere con la seguente precisazione. Nelle procedure concorsuali o selettive la notifica ai terzi partecipanti deve considerarsi superflua, non rivestendo gli stessi la qualifica di controinteressati in senso tecnico: per costante giurisprudenza – amministrativa e di questa Commissione – nelle procedure selettive deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Pertanto, tali documenti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere con le precisazioni di cui alla parte motiva relative alla piena accessibilità dei documenti concorsuali relativi ai terzi partecipanti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Gli odierni ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato hanno presentato alla Questura di distinte ma identiche istanze di accesso aventi ad oggetto i verbali dei colloqui tenuti dai medesimi con lo psicologo della Polizia di Stato tenutosi in data

L'amministrazione con distinti ma identici provvedimenti del differiva l'accesso subordinandolo al rilascio di parere positivo in tal senso della Direzione Centrale di Sanità, anche sulla base della circostanza che due organizzazioni sindacali di Polizia avevano anch'esse chiesto copia degli atti dei colloqui intercorsi tra i ricorrenti e lo psicologo: la Direzione è stata chiamata ad esprimersi sulla "opportunità" di tale rilascio.

Avverso i predetti provvedimenti di differimento, i ricorrenti - con unico gravame - hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso, proposto cumulativamente dagli istanti, fondato e quindi meritevole di essere accolto. I ricorrenti chiedono di accedere a documentazione di natura *lato sensu* "medica" relativa alla propria posizione individuale, sempre accessibile dai relativi titolari. Anzi, con riferimento alla particolare natura della documentazione in oggetto – attinente ad una sfera di massima riservatezza - essi sono gli unici a poter accedere senza limitazioni alla stessa. Appare pertanto iniqua l'equiparazione della situazione dei ricorrenti a quella dei Sindacati che hanno presentato analoga richiesta d'accesso e conseguentemente si ritiene illegittima la subordinazione dell'accesso richiesto dai titolari al parere della Direzione Centrale di Sanità. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire ai richiedenti l'accesso ai documenti oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il gravame proposto cumulativamente dai ricorrenti, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare le istanze d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico

FATTO

Il signor, docente, ha presentato in data un'istanza d'accesso al Liceo Classico "....." di, presso il quale presta servizio, chiedendo copia di "*tutti gli atti relativi a eventuale formale trasferimento o formale utilizzazione del sottoscritto docente in altro istituto*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente alla quale è stata allegata la documentazione ufficiale posseduta dalla stessa relativa alla posizione del docente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuta ricezione da parte della amministrazione resistente della documentazione dalla stessa posseduta, disponendo l'invio della predetta documentazione al ricorrente – a cura della Segreteria - ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, in data, ha presentato un'istanza d'accesso al Comando Provinciale di della Legione Carabinieri

Chiedeva in particolare di accedere alla seguente documentazione:

nota, in qualsivoglia modo denominata, con cui ha eventualmente segnalato alla linea gerarchica il deferimento a p.l. dello scrivente all'A.G. di quale responsabile del reato di calunnia, relativamente alla presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avanzato il

ogni eventuale documento relativo a interlocuzioni intrattenute con la scala gerarchica - nel solo canale amministrativo - relativamente alla segnalazione di cui sopra.

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di tutela della propria posizione soggettiva attraverso la verifica della correttezza dell'operato e della imparzialità/conflitto di interessi dei soggetti coinvolti in seno alla amministrazione.

L'amministrazione adita, con provvedimento del rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 24 n. 3 legge 241/1990 e ss. mm., ritendola sostanzialmente esplorativa nonché finalizzata a reperire documentazione collegata a comunicazione di reato e, per tale motivo, riconducibile alla disciplina di cui all'art. 329 c.p.p.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta d'accesso presentata, per quanto espressa in termini *ipotesici* ha ad oggetto atti o documenti che, ove esistenti, sarebbero direttamente riferiti alla posizione del richiedente nell'ambito della vicenda che coinvolge lo stesso e che dovrebbero essere contenuti nel fascicolo personale del sig., sempre accessibile allo stesso. Pertanto qualora la documentazione richiesta sia effettivamente presente agli atti della amministrazione questa dovrà ostenderla al richiedente. Con riferimento però alla documentazione "collegata a comunicazione di reato", secondo

quanto eccetto dalla amministrazione, si osserva che - in tali ipotesi - la potenziale sottrazione all'accesso (o, viceversa, il "nulla osta") deve essere deliberata dalla Autorità Giudiziaria, investita specificamente della questione, alla quale l'istanza d'accesso deve essere inoltrata a tal fine dalla amministrazione.

Infine la Commissione, nel rispetto del principio di buon andamento della amministrazione portato dall'art. 97 della Costituzione nonché in ossequio al principio di economicità, ritiene - così come fatto in casi analoghi - di suggerire alla amministrazione *un incontro* con il sig. finalizzato ad un accesso tramite *visione* del proprio fascicolo personale ed individuazione della documentazione di effettivo interesse: ciò consentirebbe di limitare il numero delle istanze d'accesso presentate – ormai numerose – e dei connessi e relativi ricorsi alla scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione effettivamente esistente agli atti della amministrazione nonché previo rilascio di *nulla osta* all'accesso da parte della Autorità Giudiziaria – alla quale l'amministrazione dovrà inoltrare a tal fine la richiesta d'accesso - per quella parte della documentazione connessa a comunicazione di reato. Per l'effetto si invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale delle Risorse

FATTO

Il sig., assistente di polizia penitenziaria, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato alla Direzione Generale del Personale delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria un'istanza d'accesso, datata, ed avente ad oggetto gli atti dell'intero fascicolo procedimentale sotteso al provvedimento di destituzione disciplinare, assunto nei confronti del medesimo, in data

A tale richiesta, ed ai conseguenti invii di documentazione da parte dell'amministrazione, seguivano due successive richieste di integrazione documentale datate e, avendo il richiedente evidenziato una carenza di documentazione nonché la lacunosità di quanto inviato.

Eccependo, pertanto, la parzialità dell'accesso consentito il sig. - per il tramite dell'avvocato - ha adito la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa di aver inviato la documentazione richiesta – allegata alla memoria stessa - con mail del indirizzata all'avvocato

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di aver inviato la documentazione richiesta in data ma osserva che non si ha certezza dell'effettiva ricezione dei documenti da parte del richiedente: il ricorso datato – e quindi successivo al dedotto invio, del quale l'avvocato non fa neppure menzione - lascia presumere proprio tale ultima circostanza; né dalla documentazione allegata dalla amministrazione è possibile riscontrare l'avvenuta effettiva consegna della mail, riferendosi ad un indirizzo di posta ordinaria.

La Commissione pertanto, disponendo l'invio della predetta documentazione a cura della Segreteria al legale del ricorrente, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, con riferimento alla stessa.

Qualora invece, *nonostante* tale ulteriore invio del, il richiedente avesse ritenuto non interamente soddisfatto il proprio interesse all'accesso in relazione alle richieste avanzate, è invitato a

precisare tale circostanza alla amministrazione che dovrà procedere con il completamento dell'ostensione della documentazione richiesta.

La Commissione ritiene, infatti, di dover accogliere prudenzialmente il ricorso con riguardo alla documentazione eventualmente non ancora estesa ed esistente agli atti della amministrazione. Ciò sulla considerazione che il richiedente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto, sia di tipo endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241 del '90, sia di tipo difensivo ex articolo 24 comma 7 della medesima Legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, a seguito della dichiarazione della amministrazione di aver già ottemperato alla richiesta di accesso, dichiara cessata la materia del contendere con l'invio al ricorrente della documentazione stessa, a cura della Segreteria, ed accoglie prudenzialmente il ricorso con riferimento alla documentazione eventualmente non ancora ostesa ed esistente agli atti dell'amministrazione – dietro manifestazione da parte del ricorrente del proprio persistente interesse in tal senso - e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

La signora ha presentato in data un'istanza ai sensi della legge 241/90 all'Amministrazione resistente con cui chiedeva copia "*delle comunicazioni inviate dalla scrivente con relativo protocollo di entrata alla prefettura, di tutti gli atti comunicazioni intercorse con il Comune di dalla prefettura per le segnalazioni presentate ed ogni altro documento necessario a tutela delle proprie difese*".

Deducendo che l'Amministrazione non dava riscontro nei termini di legge, la ricorrente impugnava il silenzio rigetto avanti alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Non risulta agli atti della Commissione la prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dalla Prefettura, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

La scrivente chiede altresì alla ricorrente di meglio precisare l'interesse sotteso all'istanza, ossia la tutela delle proprie difese e a parte resistente se detenga la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio di Amministrazione della Stazione

FATTO

....., dipendente della Stazione con contratto a tempo indeterminato, inquadrata nel profilo professionale di Ricerca, avendo partecipato alla procedura per il conferimento dell'incarico di n. di Dipartimento ha presentato in data all'Amministrazione resistente, Ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, istanza di accesso alla seguente documentazione: *“documentazione completa, a partire dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di n. di Dipartimento (Prot. del), per il processo di nomina del del Dipartimento, che ha portato alle determinazioni di cui alla delibera n. del, resa disponibile ai dipendenti della Stazione di in data.....”*

Ha indicato a fondamento della propria richiesta di accesso agli atti la necessità di verificare le motivazioni della sua mancata individuazione qualedel Dipartimento (..... ed).

L'Amministrazione resistente ha inviato in data la documentazione richiesta, ad eccezione della *registrazione e/o relativa trascrizione e verbalizzazione delle interviste espletate dai membri del CdA ai candidati al ruolo di direttore di dipartimento, effettuati via Zoom in data, che dal verbale n. / della seduta del del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, risultano essere stati presi in considerazione per la valutazione ai fini della scelta;*

Avverso il parziale diniego opposto la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della camera di consiglio l'Amministrazione resistente dava atto che il aveva consentito l'accesso alle interviste effettuate dal CDA dell'Ente il ai candidati alla nomina di direttore del, con presa in consegna di una *pen drive* da parte dell'istante, contenente le medesime.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR per

FATTO

....., docente, in data, presentava all' USR per formale istanza di accesso agli atti relativi alla prova scritta, griglia valutazione, verbale approvazione griglia, verbale della commissione in cui è stato corretto elaborato; verbale commissione relativo allo scioglimento dell'anonimato; dati di un docente idoneo alla procedura concorsuale con un punteggio non inferiore a/.....

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale il Dirigente dell'USR per dichiara di aver soddisfatto interamente l'istanza, avendo la ricorrente rinunciato per le vie brevi alla richiesta di acquisire i dati di docente idoneo alla procedura concorsuale con un punteggio non inferiore a/.....

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di aver osteso la documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore – Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

FATTO

Il la prof.ssa, Professore Associato di, in servizio presso l'Università degli Studi di, ha formulato all'Amministrazione resistente istanza di accesso ex art. 22 L.241/1990 e art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 all'atto di *“opposizione del soggetto controinteressato prof.ssa ed al provvedimento di concessione o rifiuto del nulla osta alla nomina che dovesse essere stato emesso dal MUR ex art. 1, comma 9, L. n. 230/2005”*.

L'istanza di accesso trovava fondamento nella circostanza che, dopo la decisione favorevole della Commissione del che riconosceva la sussistenza del cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza era necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, il Ministero ha provveduto a notificare i controinteressati della richiesta di accesso e che vi era stata l'opposizione della prof.ssa

La ricorrente ha ribadito nell'istanza di accesso la sussistenza dell'interesse ad accedere, richiamando la decisione della Commissione sopra indicata.

Il il Ministero dell'Università e della Ricerca ha negato l'accesso alle controdeduzioni della controinteressata in assenza di un interesse individuale qualificato in capo all'istante, non sussistendo neanche ragioni di tutela con riguardo all'art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013.

Quanto all'adozione del provvedimento di concessione o rifiuto del nulla osta alla nomina della prof.ssa ha precisato che non è stato adottato.

Avverso tale rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, in cui ha precisato che nonostante l'opposizione della controinteressata, l'Amministrazione ha dato accesso il a tutta la documentazione inerente alla procedura, in conformità alla decisione della Commissione e che, quanto all'odierna istanza di accesso la ricorrente non vanta alcun interesse differenziato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, sul quale la scrivente Commissione è incompetente a decidere.

Essendo stata presentata l'istanza anche ex lege 241/1990 la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, atteso che l'opposizione della controinteressata è richiamata nella nota dell'Amministrazione del e che in ogni caso, anche se nel bilanciamento degli opposti interessi, non è stata ritenuta prevalente dall'Amministrazione, riguarda l'istanza di accesso della ricorrente e la successiva decisione della Commissione.

La Commissione rileva che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi, come nella fattispecie concreta, è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

D'altronde, l'Amministrazione non ha dedotto l'esistenza di ragioni ostative o limitative delle modalità di esercizio del diritto di accesso.

Il ricorso è, invece, infondato in relazione al provvedimento di concessione o rifiuto del nulla osta alla nomina della prof.ssa; provvedimento che l'Amministrazione ha precisato nel provvedimento di rigetto non essere stato adottato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico e, con riguardo invece a quello ex lege 241/'90 accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e in parte lo respinge per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale e Direzione provinciale
.....

FATTO

Con istanza del, reiterata il, il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia della documentazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dei coniugi e, al fine di tutelare i propri diritti nell'ambito del procedimento civile avente ad oggetto le condizioni di mantenimento del minore, nato dalla relazione *more uxorio* intrattenuta dal ricorrente con

Con provvedimento del l'Amministrazione resistente negava l'accesso con riferimento alla posizione di, ritenuto terzo rispetto all'oggetto del procedimento civile sopra indicato; accoglieva, in parte, quella relativa alla (escludendola in relazione alla dichiarazione dei redditi e e alla visura catastale dell'immobile di via, in quanto atti già prodotti in sede civile, per carenza di interesse *ab origine*).

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso alla Commissione ai controinteressati non già a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 – ma a mezzo mail express poste private, producendo relativa fattura.

Pertanto non risulta agli atti della Commissione la prova che il ricorso sia stato ricevuto dai controinteressati e si chiede pertanto a parte ricorrente di produrre prova della ricezione del ricorso ai signori e

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

Con istanza del i ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore, formulavano all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia della documentazione inerente all'esame di Stato di licenza media, anno scolastico/....., ritenendo la valutazione finale complessiva di/..... attribuita alla figlia errata ed illogica.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto i ricorrenti propongono ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione ha depositato nota, diretta anche alla parte ricorrente, con allegata la documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR e Ufficio scolastico regionale per la

FATTO

Il il docente, nella qualità di docente di ruolo nell'a.s. / presso l'Istituto scolastico I.P.S.I.A. "....." DI, premesso di aver avanzato analoghe richieste, rimaste prive di riscontro all'Istituto Scolastico, formulava un'istanza di accesso all'Ufficio Scolastico della ex art. 22 L. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 ai provvedimenti disciplinari a suo carico per l'a.s. / o comunque un estratto dei predetti provvedimenti nei suddetti anni lavorativi, stante la mancata erogazione del *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti (ex art. 1, commi 126 e ss. della l. 107/2015), deducendo di non essere stato incluso nella relativa graduatoria e di essere venuto a conoscenza che il mancato riconoscimento era dovuto ad una non meglio precisata sospensione in cui sarebbe incorso nell'anno

Allegava al ricorso alla Commissione un'ulteriore istanza di accesso del, sempre afferente alla predetta questione, a tutta la documentazione inerente all'erogazione del *bonus* formazione cd. carta docente ed al nominativo del responsabile del procedimento inoltrata al MIUR.

Con nota prot. n. del, l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale per la Provincia di trasmetteva la richiesta all'Istituto di titolarità del docente, inviata per conoscenza anche al legale del prof., specificando che: *“non risultano adottati da parte di quest'Ufficio provvedimenti disciplinari, specificamente nell'anno, né lo Scrivente è stato informato ed è a conoscenza di procedimenti disciplinari avviati ovvero provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del prof. da parte del competente Dirigente scolastico”*.

Il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e venisse valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

In prossimità della seduta della Commissione perveniva memoria dell'Amministrazione resistente, che deduceva che l'USR è incompetente a gestire il *bonus* formazione docenti.

La Commissione nella seduta del, essendo state allegate dal ricorrente due istanze di accesso, intendeva conoscere da parte ricorrente a quale istanza si facesse riferimento nel ricorso ed invitava altresì l'Amministrazione, che dichiarava la propria incompetenza a gestire il *bonus* formazione docenti, ad adempiere alla disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Perveniva memoria del ricorrente del, con cui deduceva di aver interesse all'istanza di accesso del, finalizzata all'erogazione del bonus formazione docenti.

Nulla perveniva da parte dell'Amministrazione resistente.

La Commissione, nella seduta del, manteneva sospesa la decisione chiedendo alla amministrazione di fornire riscontro alla richiesta istruttoria del, rimanendo i termini di legge interrotti.

Successivamente perveniva memoria dell'Ufficio scolastico regionale per la, che faceva presente di aver invitato l'Istituto IPSIA ad adempiere.

DIRITTO

La Commissione, facendo rilevare che l'Istituto scolastico I.P.S.I.A. "....." DI non ha dato riscontro alle ordinanze istruttorie del e, ritiene il ricorso parzialmente meritevole di accoglimento.

L'istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Atteso che l'istante è un docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del bonus - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che il docente che partecipi alla procedura di assegnazione del *bonus* ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione degli altri colleghi analizzando i relativi punteggi e le schede di valutazione eventualmente al fine di poter utilizzare tali dati come *tertium comparationis* rispetto alla propria posizione.

Il ricorso è invece inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma

4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione e in parte lo dichiara inammissibile, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –
.....

FATTO

Il,,, proponeva all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione afferente al giudizio relativo all'avanzamento al grado superiore relativa all'anno, allo scopo di valutare la corretta attribuzione della propria posizione di idoneo in graduatoria, non essendo stato iscritto in quadro di avanzamento per l'anno in esame e, pertanto, ritenendo iniqua la suddetta attribuzione.

Il l'Amministrazione resistente consentiva parzialmente l'accesso alla documentazione comprensiva delle graduatorie di merito e delle schede di valutazione di sintesi redatte a supporto dei predetti giudizi di avanzamento, limitatamente alle parti riguardanti l'istante e del giudicato idoneo ed iscritto in quadro di avanzamento al grado superiore. Al contrario l'accesso veniva negato alle parti dei verbali pertinenti agli altri Ufficiali giudicati idonei, ma non iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore.

Avverso il parziale diniego il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione precisava che il diniego opposto trovava ragione nel fatto che gli ulteriori atti richiesti erano prodromici ad un controllo generalizzato dell'Amministrazione, rilevando che gli altri Ufficiali che, come l'istante, non sono stati promossi ma dichiarati idonei non potevano arrecare alcun pregiudizio a quest'ultimo.

La Commissione, nella seduta del, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che secondo il suo costante orientamento, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Nella fattispecie concreta, il ricorrente alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) della legge n. 241 del 1990, in relazione alla documentazione non ostesa, non poteva dirsi soggetto "interessato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90, in quanto la finalità dell'istanza di accesso non appariva strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta, evidenziando che sulla questione si era espressa anche recente giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sent. 8115/2021) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza.

Successivamente, il ricorrente ha chiesto chiarimenti circa la decisione della Commissione, in quanto asseritamente difforme rispetto ad altra decisione della Commissione del, formulata a

seguito della presentazione di un'analogia istanza di accesso da parte di Chiede, altresì, le modalità per richiedere una rivalutazione da parte della Commissione.

DIRITTO

Unica ipotesi prevista perché questa Commissione possa riesaminare la propria decisione è un'istanza di revocazione ex art 395 n. 4 c.p.c.,

L'art. 395 n.4 c.p.c. stabilisce, però, che: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie, la Commissione non può che dichiarare inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del c.p.c. in quanto il ricorrente ha rappresentato la presunta esistenza di un errore di diritto, peraltro desunto dal confronto con un caso analogo, come tale non previsto dalla legge quale errore revocatorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Con istanza del la ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia della «denuncia di inizio attività n. del Reg. acquisita al n. Protocollo del Comune del», indicando quale interesse sotteso alla stessa la tutela del proprio diritto di proprietà su un appartamento facente parte della palazzina oggetto dei lavori di cui alla richiesta di accesso e relativi al completamento di altri appartamenti.

A seguito dell'opposizione da parte del controinteressato, manifestata all'Amministrazione resistente all'ostensione richiesta, quest'ultima, con nota delcomunicava il diniego al rilascio degli atti richiesti in quanto in contrasto con l'art. 24 della l. n. 241 del 1990, considerato che la motivazione della tutela risulta non puntuale e generica.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della camera di consiglio la controinteressata,, ha depositato note con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, assumendo, a suo dire, rilievo la circostanza che i lavori in oggetto da un lato erano stati effettuati nel e, dall'altro lato che attenevano esclusivamente a parti interne alla propria abitazione, di talché risultava assente l'interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente ad ottenere gli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso, ritiene che la ricorrente, come specificato nel ricorso alla Commissione, vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, in quanto "i danni lamentati dalla proprietà" potrebbero essere conseguenza dei lavori realizzati nele la cui conoscenza appare necessaria per difendere le proprie ragioni, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90.

Quest'ultima disposizione prescrive "*Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*".

La Commissione, chiamata ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, ritiene prevalente l'interesse dell'istante all'accesso, in quanto essendo la ricorrente destinataria di

richieste di risarcimento danni per infiltrazioni ha diritto ad accedere alla documentazione dei lavori effettuati dai controinteressati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in nome e per conto della Segreteria provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando Provinciale di

FATTO

Con istanza del il ricorrente, in nome e per conto della Segreteria provinciale di del (.....), formulava all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia delle «*lettere protocollate con n. / e n. /*, indirizzate al Comando Provinciale, relative al contenuto della ns. missiva del»; documenti relativi ad istanze di lavoro a distanza presentate da iscritti al suindicato sindacato in ragione dell'epidemia da Covid-19.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di accertare la fondatezza delle doglianze formulate da alcuni suoi iscritti e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

Con istanza del la ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di *visione ed estrazione copia dei verbali di insediamento e dei lavori commissione giudicatrice cdc, degli esiti prove concorsuali, delle graduatorie di merito; documenti riferiti alla procedura concorsuale straordinaria personale docente (decreto n.),* alla quale la ricorrente aveva partecipato.

Formulava altresì richiesta riguardante il pronunciamento formale da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale delsulle reali cause che hanno indotto tale ufficio al ritardo nella pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali delle relative graduatorie di merito per la cdc e la conoscenza dei criteri di risoluzione e gestione di eventuali problematiche sopravvenute nella composizione o nei lavori di correzione della commissione d'esame, sollecito per un intervento tempestivo, volto alla risoluzione di eventuali problematiche sopravvenute e conoscenza delle tempistiche entro cui si prevedono la pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle relative graduatorie di merito.

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha precisato che le operazioni concorsuali relative alla classe di concorso di interesse della candidata, sono ancora in corso e che contrariamente a quanto indicato l'accesso è stato differito, considerato che la stessa candidata richiede atti inesistenti, richiedendo ad esempio le graduatorie di merito non ancora adottate visto che la commissione non ha ad oggi completato i lavori.

I giudizi finali del resto non possono essere in alcun modo ostentati fino allo scioglimento dell'anonimato (al quale segue appunto pubblicazione dell'elenco degli ammessi per le fasi successive, in quanto ovviamente collegare il compito al candidato prima della correzione violerebbe appunto l'anonimato del compito).

DIRITTO

In generale la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, *“Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase*

preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”.

Nel caso di specie la ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/1990 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, è parzialmente illegittimo.

Il differimento è infatti legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione (segnatamente nella fattispecie concreta esiti prove concorsuali e approvazione graduatorie di merito, trattandosi di documentazione inesistente) e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale in relazione ai verbali di insediamento e dei lavori della commissione giudicatrice.

Quanto alla richiesta riguardante il pronunciamento formale da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio sulle reali cause che hanno indotto tale ufficio al ritardo nella pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali delle relative graduatorie di merito per la cdc e la conoscenza dei criteri di risoluzione e gestione di eventuali problematiche sopravvenute nella composizione o nei lavori di correzione della commissione d'esame e conoscenza delle tempistiche entro cui si prevedono la pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle relative graduatorie di merito, l'istanza di accesso risulta esclusivamente finalizzata a conoscere una serie di informazioni e, come tale, risulta inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per il resto in parte lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta e in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

FATTO

L'Avv., avendo partecipato al concorso indetto per il reclutamento di Cancellieri esperti per le posizioni bandite presso il distretto di C. A. di ed essendosi ritirato dalla prova orale per un improvviso malore, formulava il all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia della seguente documentazione:

1. verbale del di numero sconosciuto. di ritiro dalla prova concorsuale per l'assunzione di Cancellieri esperti C.A di sottoscritto dall'istante e dalla sottocommissione esaminatrice in persona del Presidente nel corso della relativa prova;
2. verbali del di numero sconosciuto relativi alle prove orali di ogni sottocommissione esaminatrice del concorso a cancellieri esperti relativo alle posizioni bandite nella Corte d'Appello di con l'indicazione degli esiti delle singole prove sostenute;
3. provvedimento di data e numero sconosciuti con il quale sono stati stabiliti dalla Commissione esaminatrice i criteri di valutazione delle prove orali del concorso per il reclutamento di cancellieri esperti.

A fondamento dell'istanza di accesso, ha posto la necessità di tutela innanzi all'autorità giudiziaria competente.

L'Amministrazione resistente il ha comunicato che tale richiesta può essere soddisfatta dietro pagamento delle marche da bollo per il costo dei diritti di copia.

L'accedente, deducendo di aver corrisposto l'importo dovuto *a mezzo sistema Pago Pa*, ha adito il la Commissione, affinché riesaminasse il caso, facendo rilevare che la documentazione richiesta non gli è stata trasmessa, nonostante l'avvenuto pagamento dei diritti di copia.

In prossimità della seduta della Commissione è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha dedotto che l'istanza di accesso è stata accolta e che, disattendendo le indicazioni nella nota ministeriale, il ricorrente ha eseguito il pagamento tramite il sistema "*Pago PA*" e che la prova dell'avvenuto pagamento è stata inoltrata a indirizzo pec inesistente.

Il Ministero si è reso disponibile, salvo diverso avviso della Commissione, a far prevenire la documentazione richiesta previo corretto inoltro della ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta certificata

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui il Ministero della Giustizia ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta ostensione in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 ed essendo l'interesse del ricorrente considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere copia di ogni documento riguardante le operazioni condotte dalla Commissione.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il, docente, ha presentato un'istanza d'accesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la, avente ad oggetto la documentazione "*che si riferisce alla candidata assegnata presso la sede di Istituto*", sede prescelta dall'accedente ma che non le è stata assegnata.

In data ha ribadito all'Amministrazione che l'istanza è volta a conoscere la preferenza della provincia prescelta dalla docente, il titolo in forza del quale ha la precedenza nella scelta della sede e qualora tale titolo risieda nella legge 104/92 conoscere se la disabilità e/o invalidità riguarda direttamente la docente o un familiare e in quest'ultimo caso comunicare la residenza e/o domicilio di quest'ultimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la prof.ssa ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

La ricorrente ha diritto di accedere agli atti della procedura di attribuzione dell'incarico nella sede dalla stessa prescelta: il partecipante ad una procedura selettiva vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale – previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 – ad accedere agli atti della procedura medesima che l'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere.

In tale ambito il concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell'istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l'indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (per tutte TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 6450/2008, di recente ribadita da T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15/02/2019, n. 48).

Il diritto di accesso, va poi, precisato si configura quale *acausale* perché prescinde dalla verifica della spettanza del bene della vita che l'aspirante mira a tutelare. La ricorrente vanta inoltre un interesse difensivo all'accesso richiesto ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90.

L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti *de quibus*.

La Commissione quanto alla richiesta di comunicare la residenza o il domicilio dell'eventuale familiare assistito ai sensi della l. 104/92 ritiene che il diritto alla tutela dei dati personali sensibili o c.d. supersensibili debba prevalere sull'interesse conoscitivo della ricorrente, ai sensi del comma 7, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e pertanto il ricorso sul punto dovrebbe essere respinto.

Prima ancora che infondata la pretesa appare peraltro inammissibile, avendo ad oggetto non già documenti ma informazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione:

FATTO

Il Sig., dipendente del-..... ha formulato all'Ente un'istanza di accesso finalizzata ad avere copia delle relazioni redatte dai dirigenti, in base all'art. 14 del contratto integrativo aziendale, finalizzate alla attribuzione del premio di risultato denominato "premio produzione" maturato per le annualità 2017-2018-2019-2021-2021 (1° semestre).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione rilevata la natura giuridica di ente pubblico economico del, ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge n. 317/1991, come da Statuto consultabile *on line* e ritenuta la propria competenza, in mancanza del Difensore civico ai vari livelli locali, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in ragione dell'interesse dell'istante all'attribuzione dei premi di produzione o comunque, alla verifica del corretto calcolo degli stessi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza

FATTO

....., in servizio permanente con il grado di Appuntato, presso il Gruppo G.D.F. di, avendo ricevuto la contestazione di addebito disciplinare (n. del notificata il), ha formulato un'istanza di accesso e successive istanze integrative aventi ad oggetto una serie di atti e documenti riguardanti la sua posizione.

Con provvedimento prot. n. del l'Amministrazione rigettava parzialmente l'istanza di accesso per l'assenza di interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad alcuni documenti, in quanto non direttamente afferenti al procedimento disciplinare.

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene innanzitutto che l'istante abbia diritto di ottenere l'ostensione completa di tutti gli atti contenuti nel fascicolo disciplinare ed in esso richiamati, anche alla luce dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 secondo cui "*L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento*".

L'istante ha, inoltre, diritto all'ostensione degli altri documenti che la riguardano direttamente, a prescindere dalla loro inclusione nello specifico fascicolo del procedimento disciplinare in quanto, sotto tale profilo, l'istanza appare assimilabile ad una richiesta di accesso agli atti del proprio fascicolo personale.

La Commissione ribadisce, a riguardo, il proprio avviso in base al quale sussiste il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015; pacifica sul punto è anche la giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che taluni degli atti contenuti nella pratica riguardante l'istante o altrove non siano suscettibili di essere ostesi o non siano effettivamente esistenti è inviata a darne atto nella motivazione del provvedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'INPS di un'istanza di accesso finalizzata ad avere il calcolo dettagliato della quota di pensione "lavoratori dipendenti", deducendo che il calcolo di tale quota, eseguito da un consulente, porta il risultato di euro, diverso dalla somma liquidata in suo favore.

Avverso il rigetto della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria in cui rileva di avere a suo tempo inoltrato al ricorrente *"i provvedimenti amministrativi ove sono indicati gli elementi di calcolo utilizzati per la liquidazione della prestazione al quale non ha mai ritenuto, per quanto a conoscenza, di proporre alcun atto oppositivo o ricorso amministrativo"*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato alla luce della nota pervenuta con cui l'Amministrazione dichiara l'inesistenza di ulteriori atti rispetto a quelli già trasmessi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La società Srl, con istanza del, chiedeva l'accesso agli *“atti prodromici ed antecedenti il verbale di accertamento di autonomo adempimento degli obblighi di legge di natura penale in materia di lavoro e legislazione sociale ed ammissione al pagamento in sede amministrativa n. / del emesso nei confronti della ditta SRL con contravventore, stante l'ipotesi formulata di appalto transnazionale non genuino, a rispondere di omessa contribuzione Inail”*.

A sostegno dell'istanza deduceva la stretta connessione di tale accertamento rispetto al procedimento sanzionatorio a suo carico attivato dall'INAIL.

L'Ispettorato rigettava l'istanza motivando che *“la documentazione richiesta è ascritta alla categoria degli atti e documenti formati, o stabilmente detenuti da questo organo di vigilanza, sottratti al diritto di accesso. Nello specifico trattasi di atti inseriti in un procedimento di natura penale, quali atti di indagine nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e, come tali, soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p.”*

Avverso tale provvedimento la società ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'Amministrazione che deduca l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. in quanto redatti nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria ha, comunque, l'onere di richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'ostensione attesa la rilevanza dei medesimi atti in relazione al procedimento amministrativo a carico dell'istante.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di

FATTO

La Sig.ra, genitore convivente con la minore, nata dalla convivenza *more uxorio* con il Sig., deducendo che quest'ultimo non avesse ottemperato al provvedimento del Tribunale di che stabiliva gli obblighi di mantenimento a suo carico, ha formulato all'INPS un'istanza di accesso diretta a conoscere l'ammontare degli assegni per il nucleo familiare percepiti dal Sig., nonché il periodo per cui lo stesso li ha percepiti.

Avverso il rigetto sulla sua istanza, l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del rigetto, l'INPS sostiene che l'istante dovrebbe dimostrare, nell'idonea sede processuale (il contenzioso civile), il proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta o che, comunque, servirebbe un'autorizzazione del giudice all'ostensione dei documenti.

La Commissione ritiene tale motivazione infondata e di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dalla pendenza di un giudizio nell'ambito del quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione da parte del giudice.

Infatti, l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile - dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile - finisce con lo svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti, che le recenti leggi hanno inteso ampliare sempre più nella sua portata e che è espressamente ritenuto dalla legge n. 241/90, art. 24, funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020 in fattispecie assimilabile alla presente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig., deducendo di aver presentato un esposto al Ministero della Giustizia in relazione ad una vicenda nella quale sarebbe stato vittima di errori giudiziari e che, in data-....., il suo legale avrebbe proposto un'istanza di accesso agli atti al quale sarebbe stato dato riscontro attraverso l'invio via mail di *files* che deduce illeggibili, si è rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso e dell'esame della sua ricevibilità riteneva necessario che parte ricorrente producesse l'istanza di accesso a suo tempo presentata tramite il proprio legale, nonché quella mediante la quale avrebbe segnalato all'Amministrazione la illeggibilità dei documenti trasmessi via *mail* (con la prova della avvenuta ricezione).

Per ragioni di economia procedimentale invitava l'Amministrazione a trasmettere, ove esistente, la *mail* con la quale avrebbe fornito riscontro all'istanza, con i relativi allegati.

Questa Commissione rilevava, per completezza, di non avere alcuna competenza in ordine alle gravi affermazioni – che restano nella esclusiva responsabilità del ricorrente - contenute negli atti tramessi dal ricorrente relativamente a presunti abusi o illeciti commessi in suo danno da magistrati e da altri soggetti, né alcun potere di intervento a riguardo, potendo in questa sede esaminare esclusivamente i profili riguardanti l'accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.

A seguito di rinvii necessari al completamento dell'istruttoria, con nota acquisita in data il Ministero della Giustizia ha trasmesso la nota del con la quale aveva fornito riscontro al richiedente – e nella quale veniva rappresentato che i suoi esposti sono “*stati posti agli atti*” in quanto non sono stati riscontrati i presupposti per dare avvio ad azione disciplinare da parte del Ministro.

L'Amministrazione deduce che tale nota, allegata alla *mail*, è stata redatta in formato “TIF” il che potrebbe aver comportato l'impossibilità per il ricevente di aprirla, se privo di idoneo programma.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione stessa ha allegato in questa sede la nota del con cui ha riscontrato l'istanza di accesso del ricorrente.

Non essendovi, tuttavia, certezza sull'effettiva trasmissione della nota stessa anche all'interessato la Commissione invita la Segreteria a trasmetterla all'indirizzo indicato dall'istante nel suo ricorso e nei successivi atti indirizzati alla Commissione.

Per il resto il ricorso è inammissibile in quanto la Commissione non ha alcuna competenza in ordine alle gravi affermazioni – che restano nella esclusiva responsabilità del ricorrente - contenute negli atti tramessi dal ricorrente relativamente a presunti abusi o illeciti commessi in suo danno da magistrati e da altri soggetti, né alcun potere di intervento a riguardo, potendo in questa sede esaminare esclusivamente i profili riguardanti l'accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Per il resto lo dichiara inammissibile. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

La studentessa della Facoltà di, in qualità di diretta interessata, formulava all'Università di un'istanza di accesso alla copia della prova scritta sostenuta e propedeutica alla prova orale, dell'esame di ".....", sostenuta in data, lamentando l'errata verbalizzazione del voto attribuitole in tale occasione.

Dopo il rigetto di una prima istanza, la sua ripresentazione ed ulteriori interlocuzioni per le vie brevi, in data, l'Amministrazione rigettava l'istanza per carenza di effettivo e attuale interesse qualificato all'accesso, neppure di tipo difensivo, anche tenuto conto del notevole tempo (più di anni) decorso dalla prova contestata.

L'istante ha, dunque, adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Nel caso di specie l'istante è titolare di una posizione differenziata, sotto il profilo dell'interesse all'accesso, in relazione ad atti che la riguardano direttamente e che sono risultati rilevanti nell'attribuzione del voto finale dell'esame sostenuto.

Viene, inoltre, in rilievo un interesse di tipo difensivo della ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in ordine al quale le deduzioni dell'Amministrazione fondate esclusivamente sul decorso del tempo, non appaiono decisive per negare l'accessibilità del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il Dott., ex Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso diretta a conoscere, *“i dati identificativi (generalità e/o codice fiscale) dei soggetti che dopo il e fino a data odierna hanno effettuato accessi alla posizione fiscale del sottoscritto sia presso l'Anagrafe tributaria sia nel sistema c.d. “Serpico” (o altri analoghi)”*.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i nominativi di coloro che avrebbero effettuato l'accesso ai propri dati personali fiscali in modo indebito.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto avente ad oggetto una richiesta di informazioni relativamente all'esistenza di non meglio precisati accessi ai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla posizione fiscale dell'interessato.

L'istanza di accesso finalizzata ad una richiesta di informazioni è inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, oltre a comportare una non consentita attività di elaborazione di dati da parte dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di - Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento dalla stessa attivato nell'anno e finalizzato all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di ha fatto pervenire un'articolata nota in cui comunica di avere riscontrato, in data, con nota prot. l'istanza della ricorrente, dando conto dello stato del procedimento e trasmettendo in allegato il rapporto informativo della Questura di , presente nel fascicolo.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere e che, dunque, il ricorso sia divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva, in data, all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi alla propria domanda di sanatoria ed emersione dal lavoro irregolare.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, in data l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni dalla data della sua presentazione (in data), ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione (spedito in data) risulta, pertanto, proposto quando era ampiamente decorso il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Tenente colonnello del ruolo normale delle Armi dell'Esercito ha presentato, in data, un'istanza di accesso, al fine di ottenere l'ostensione:

- delle deduzioni, documenti ed eventuali ricorsi incidentali prodotti dal controinteressato;
- dell'elenco dei titoli che hanno formato i giudizi di merito assegnati Colonnello del ruolo speciale delle Armi

La posizione di controinteressato è stata assunta da quest'ultimo nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'istante in data, in relazione alla procedura per l'avanzamento al grado di Colonnello del ruolo normale delle Armi per l'anno

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza rilevando che il Colonnello "*individuato come controinteressato non ha prodotto deduzioni o documenti, né ricorsi incidentali concernenti il ricorso straordinario in oggetto*" e ha negato l'accesso ai "*titoli che hanno formato i giudizi di merito assegnati al controinteressato*" per carenza interesse di diretto, concreto e attuale all'accesso.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

Nella seduta del la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso "*ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al, controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990*".

Il Tenente Col. ha formulato un'istanza di riesame in autotutela della decisione, motivata sull'assunto che la notifica al controinteressato (anche del ricorso) sarebbe un onere spettante all'Amministrazione

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza, qualificata come di "riesame in autotutela" della decisione, risulta *prima facie* inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un

riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa - atteso che non sono neppure ipotizzati errori di fatto (ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.).

Anzi il ricorrente conferma il fatto di non aver proceduto alla notifica al controinteressato del suo ricorso a questa Commissione.

La decisione risulta, poi, il frutto di una valutazione giuridica in ordine all'onere di notificare il ricorso al controinteressato, che non è soggetta a "riesame" in questa sede.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione alla annosa vicenda che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. in una serie di procedimenti svoltisi innanzi all'Autorità.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza, accogliendola parzialmente e chiedendo all'istante di meglio specificare l'oggetto della sua richiesta con l'indicazione dei documenti ai quali intendesse accedere, vista la numerosità dei procedimenti che lo coinvolgono.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nella precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito il ricorso è infondato.

Nella sua nota di riscontro l'Autorità ha tempestivamente invitato l'istante a fornire chiarimenti, in linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del D.P.R. 184/2006, in base al quale: *“Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”*

Il ricorrente, anziché procedere alla correzione o specificazione della sua istanza, si è rivolto alla Commissione in una situazione in cui, in effetti, l'originaria istanza appariva *prima facie* estremamente corposa ed idonea a legittimare la richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto all'Amministrazione, in data, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura dinel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso invita parte ricorrente a produrre copia dell'istanza di accesso e della documentazione attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione dell'istanza stessa, avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Ufficio di Sorveglianza di

FATTO

Il Sig., deducendo di aver svolto l'attività di autista al presso L'Ufficio di Sorveglianza di, per motivi di giustizia (ricorso al Giudice del Lavoro), ha presentato un'istanza di accesso al "Telepass, Siam e diario di bordo" della vettura da lui condotta, al fine di ricostruire i viaggi e le trasferte effettuate per motivi di servizio.

In sede di ricorso precisava che *"il diario di bordo: veniva da me compilato e firmato con tutti i dati del veicolo (Km percorsi, data e destinazione) il diario era custodito nel cassetto porta oggetti dell'autoveicolo; 2. Documentazione Telepass: vi sono dati di ingresso e uscita delle tratte autostradali percorsi (data e orari di ingresso e uscita dettagliati)"*.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso, motivato sulla natura amministrativo-contabile degli atti, visibili solo ai soggetti legittimati in servizio presso l'Ufficio, l'interessato ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

L'istante è titolare di una posizione differenziata, sotto il profilo dell'interesse all'accesso, in relazione ad atti che riguardano l'attività lavorativa svolta presso l'Amministrazione, venendo in rilievo un interesse di tipo difensivo della ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in ordine al quale le deduzioni dell'Amministrazione, fondate esclusivamente sulla natura amministrativo-contabile ed interna degli atti, non appaiono rilevanti per negare l'accessibilità dei documenti richiesti.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di oscurare le parti degli atti o dei documenti non rilevanti alla soddisfazione dell'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

La S.p.A. rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione riguardante una nota di rettifica ricevuta in data con la quale l'Istituto contestava il mancato pagamento di alcuni oneri contributivi, intimando il pagamento delle differenze asseritamente dovute, oltre le sanzioni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la società adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso l'interesse della società a conoscere i documenti posti alla base del rilievo e della contestata omissione contributiva, in relazione alla cui rettifica la società assume anche il ruolo di parte del procedimento, avendo perciò ha diritto di accedere al relativo fascicolo, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La Sig.ra ha chiesto accesso agli atti, mediante presa visione ed estrazione copia della documentazione inerente la sua partecipazione al concorso ordinario materie di cui al Decreto Legge n 73 del 2021 cdc, chiedendo, in particolare copia della prova scritta, del verbale di correzione, dei criteri adottati dalla commissione, del verbale di insediamento commissione; dei verbali di esame del giudizio finale. Con successiva integrazione del ha, altresì, richiesto che le venisse messo a disposizione il file di log del PC a disposizione della candidata durante la prova.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota nella quale rappresenta che le prove di concorso *“non sono ancora terminate e che pertanto non è ancora possibile procedere al riscontro all'istanza, ma è differito al completamento delle operazioni concorsuali”*. Fa inoltre presente che trattasi di prova computerizzata all'esito della quale il sistema restituiva direttamente il risultato alla conclusione del compito.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Osserva, inoltre, la Commissione che la nota dell'Amministrazione non può neppure valere come legittimo differimento dell'accesso in quanto non è stato indicato un termine entro il quale l'Amministrazione avrebbe consentito l'accesso alla documentazione, a fronte del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*, limitandosi l'Amministrazione a differire l'accesso al termine delle operazioni concorsuali in una situazione in cui la fase scritta è ormai conclusa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comado Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La,, ha formulato un'istanza di accesso concernente la risposte ad un quesito date dal PERSOMIL e SMD riguardanti lo svolgimento di attività extraprofessionali e sindacali (relative in particolare alla partecipazioni a convegni e seminari da parte del personale militare).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva di aver accolto, in data l'istanza di accesso, trasmettendo la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e all'Agenzia delle Entrate

FATTO

Il Sig. ha formulato più istanze di accesso dirette all'INPS, alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e all'Agenzia delle Entrate.

Le istanze sono state presentate in relazione ad atti e documenti di natura finanziaria, tributari e contributiva riguardanti la moglie separanda, ed i genitori della stessa,,

A sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di, in sede di provvedimenti provvisori emessi nel giudizio di separazione con la moglie, avrebbe stabilito obblighi di mantenimento a suo avviso eccessivamente gravosi e ciò, in tesi, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti all'Agenzia delle Entrate e di autocertificazioni. Egli vorrebbe, pertanto, documentare, un diverso tenore patrimoniale e reddituale della sua controparte in quel giudizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto o il rigetto espresso da parte delle Amministrazioni accedute, ha adito con distinti ricorsi la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente di riunire i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, limitatamente ai documenti in possesso delle Amministrazioni accedute che consentano la ricostruzione degli *asset* patrimoniali e reddituali della moglie separanda, non apparendo necessaria, a tal fine, l'autorizzazione del Tribunale competente.

La Commissione ritiene sul punto di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dagli strumenti previsti dal codice di procedura civile nell'ambito del quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione o un'autorizzazione da parte del giudice.

Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020 in una fattispecie (riguardante

l'Archivio dei rapporti finanziari detenuto dall'Agenzia delle Entrate) assimilabile alla presente dove pure rileva il profilo della complementarietà della disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati di una pubblica amministrazione rispetto a i diversi strumenti previsti dal codice di rito.

Il ricorso è, invece, da respingere, con riguardo agli atti che le Amministrazioni hanno dedotto essere inesistenti, nonché in relazione agli atti relativi ad eventuali procedimenti tributari in corso, riguardanti la controinteressata atteso che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) il diritto di accesso è escluso "*b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano*".

Il ricorso è, infine, inammissibile in relazione alla posizione dei genitori della controinteressata, terzi rispetto alla controversia matrimoniale, ed in relazione ai quali l'interesse alla riservatezza appare prevalente rispetto a quello manifestato dall'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, respingendolo per il resto e dichiarandolo inammissibile in relazione ai soggetti diversi dal coniuge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso, formulata sia ai sensi della legge 241/90, sia ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico generalizzato), finalizzata ad avere copia della documentazione riguardante l'accreditamento della s.r.l. per alcuni corsi per diploma accademico nell'ambito della e del

A sostegno dell'istanza ha dedotto di essere stato illegittimamente licenziato dalla società e di voler provare in giudizio alcune circostanze di fatto in relazione alle quali rilevano i documenti richiesti.

Il Ministero ha riscontrato l'istanza limitandosi a rilevare che la *“richiesta dovrà essere rivolta all'ente che ha formato (art.25, comma 2, L.241/90) la documentazione richiesta e che sarà pertanto in grado di valutarne l'interesse della S.V. ad accedere a tali documenti”*.

L'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Per quanto riguarda l'istanza di accesso proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 la Commissione è incompetente a decidere il relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per quanto riguarda la parte dell'istanza proposta ai sensi della legge n. 241/90 il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al soggetto s.r.l. controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza in relazione all'istanza di accesso civico generalizzato, e, sull'istanza di accesso presentata ai sensi della legge n. 241/1990 dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Fondazione

FATTO

La, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver acquistato nel mese di l'autoveicolo già appartenuto a Successivamente il Ministero resistente dichiarava il suddetto bene inalienabile e ne veniva disposto il sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di

Pertanto, in data, l'esponente al fine di tutelare il proprio diritto di proprietà sul bene, chiedeva alla Fondazione resistente di poter accedere ad una serie di documenti riguardanti il suddetto autoveicolo senza ottenere risposta, e dunque l'istanza veniva riproposta, questa volta coinvolgendo anche il MIBACT, in data

Non avendo ottenuto risposta nemmeno alla seconda istanza, la Ha adito la Commissione contro il silenzio rigetto formatosi.

Le amministrazioni resistenti hanno depositato memoria difensiva. La Fondazione, deducendo in via preliminare la tardività del ricorso, non essendo stato impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla prima istanza del, che la stessa Fondazione deduce essere identica a quella reiterata in data u.s., mentre la Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero, deduce di non possedere quanto richiesto, siccome verosimilmente detenuto da altra Direzione dello stesso Dicastero, invitando infine la Fondazione ad ostendere quanto richiesto dal ricorrente.

Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, in via preliminare dichiarava la tardività del ricorso quanto alla richiesta formulata nei confronti della Fondazione resistente. Con riguardo poi alla richiesta indirizzata al Ministero, tenuto conto che quest'ultimo individuava altra articolazione interna come quella competente a trattare la domanda di accesso e non risultando, tuttavia e come sarebbe stato onere del Dicastero, che la Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero avesse trasmesso la richiesta di accesso alla direzione competente, si invitava il Ministero medesimo ad assolvere tale incumbente istruttorio, interrompendo i termini della decisione. La Direzione Generale Educazione Ricerca ha inoltrato alla Direzione competente, individuata in quella Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, l'istanza di accesso in data senza che sia seguita alcuna comunicazione, come confermato anche dal ricorrente che ha depositato nota in tal senso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla, preso atto del silenzio serbato dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero nonché della richiesta formulata dal ricorrente di decidere nel merito il ricorso, si osserva quanto segue.

In parte qua il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti dell'esistenza della documentazione domandata, atteso che i documenti richiesti dalla ricorrente fanno riferimento alla inalienabilità di un veicolo di sua proprietà e pertanto sussiste un interesse qualificato all'ostensione.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il – Direzione Generale Ufficio

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai propri elaborati ed alla griglia di valutazione di cui alla procedura concorsuale per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola primaria di primo e secondo grado indetta con D.D. del 23 aprile e 8 luglio 2020, cui l'accedente aveva preso parte con esito non positivo.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato in data memoria difensiva con la quale deduce che in data la Commissione avrebbe trasmesso al ricorrente i documenti richiesti, allegandoli alla memoria difensiva.

Il ricorrente, dal canto suo, con nota pervenuta sempre in data u.s., osserva che in data gli è stato trasmesso il link per l'accesso ai documenti che, tuttavia, non è risultato accessibile.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente e della produzione documentale alla medesima allegata e di cui alle premesse in fatto, tenuto conto dell'integrazione al ricorso depositata dal ricorrente, invia all'accedente la documentazione di interesse allegata alla memoria difensiva, rilevando la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: -

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla selezione per l'attribuzione di un incarico di insegnamento bandito dall'ateneo resistente in e della Nell'ambito di detta procedura, in data, inoltrava richiesta di accesso alle domande presentate dai candidati e relativi *curricula*, ai titoli professionalizzanti dei candidati, alle valutazioni dei titoli dei candidati ed ai verbali della Commissione esaminatrice.

Non avendo ottenuto risposta, in data il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva dando atto di aver trasmesso i documenti di interesse al ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente del u.s. e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso preordinata all'esibizione dei seguenti documenti: "Fogli numeri (...../.....-..... Prot., dd.;/.....-..... /..... Prot., dd.;/.....-..... /..... Prot., dd.;/.....-...../..... Prot., dd.;/.....-...../..... Prot., dd; -...../..... prot., dd;/.....-...../..... Prot., dd) del Comando Compagnia Carabinieri di, nonché quelli ad essi collegati; f.n./.....-..... "....." dd del Comando Provinciale Carabinieri - Reparto Operativo – Nucleo Informativo – di" . L'istanza era motivata genericamente per la cura dei propri interessi giuridici.

Parte resistente, dapprima inoltrava per competenza la richiesta di accesso ai Comandi di e, i quali successivamente accoglievano l'istanza, e poi, con nota del u.s. negava l'accesso con la seguente motivazione: la documentazione è "attinente a carteggio riferito a pratica NOS, pertanto sottratta all'accesso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.: 79 D.P.C.M. nr.5 del 6 novembre 2015; 1048 D.P.R. nr.90 del 15 marzo 2010; 23 reg. UE nr.679 del 27 aprile 2016".

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione. Nella seduta dello scorso la Commissione, preso atto dell'intervenuto diniego da parte del Comando resistente e considerato che comunque risultava avvenuto il rilascio della predetta documentazione ad opera della Compagnia di, invitava il ricorrente a meglio chiarire a cosa intendesse accedere con riguardo alla Compagnia di nonché a specificare il proprio interesse in tal senso alla luce dell'ostensione consentita da altro Comando.

Il ricorrente ha dato seguito all'incombente istruttorio con una nota nella quale, tuttavia, non è dato rinvenire quanto richiesto con l'ordinanza dello scorso

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento ad altro ricorso presentato dallo stesso ricorrente nei confronti della Compagnia dei Carabinieri di (cui si è fatto riferimento nelle premesse in fatto allorché si è detto del rilascio dei documenti ad opera di altro Comando) e che verrà portato in decisione nella odierna seduta plenaria,

risulta in realtà che i documenti oggetto della relativa istanza fossero differenti rispetto a quelli domandati alla Compagnia di

Pertanto, il chiarimento richiesto al ricorrente con l'ordinanza dello scorso non ha allo stato rilevanza ai fini del decidere. A questi ultimi fini, viceversa, rilevano le ragioni del diniego opposto ed impugnato dal ricorrente che si fondano sulle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1048 del D.P.R. nr. 90 del 15 marzo 2010 sulle classifiche di segretezza.

Ne consegue che, non essendo la scrivente Commissione dotata del potere di disapplicare norme regolamentari, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso preordinata all'esibizione dei seguenti documenti: "a) dell'intera pratica del carteggio ordinario avente nr. dell'anno (numero assegnato alla pratica sul registro di protocollo, ndr) del Comando Compagnia Carabinieri di; b) copia del Nulla osta rilasciato dalle competenti AA.GG. per l'invio della documentazione allegata al f. n. dell'anno, generata dalla Compagnia carabinieri di; c) rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte dalle competenti Autorità disciplinari in ordine alle violazioni sopra segnalate al fine di valutare compiutamente l'opportunità di adire nelle sedi ritenute più opportune".

A seguito di tale istanza il Comando Generale inoltrava a mezzo pec, in data, la suindicata richiesta al Comando Provinciale di Successivamente il Comando Provinciale in indirizzo, con foglio nr. /-..... di Prot., datato, trasmetteva al Comando Compagnia Carabinieri di (.....), U.O. competente, la istanza di accesso. Infine, in data, a mezzo PEC, l'esponente ha inoltrato al Comando Compagnia Carabinieri di (.....) istanza di informazioni ai sensi della legge 241/1990, rimasta inevasa sino alla presentazione del presente ricorso avvenuta in data

Parte resistente in data u.s. ha dato atto di aver rinvenuto la documentazione di interesse, comunicando tale circostanza al ricorrente in pari data e mettendo a disposizione dell'odierno ricorrente quanto rinvenuto. In data il ricorrente ha depositato nota con la quale rappresenta che nonostante l'avvenuto pagamento dei costi di riproduzione della documentazione, questa ancora non gli è stata inviata. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui sopra e datata nonché della comunicazione del ricorrente pervenuta lo scorso, sospendeva la decisione in attesa che i documenti venissero trasmessi al ricorrente, chiedendo a quest'ultimo di informare la Commissione in merito. Parte ricorrente in data ha depositato nota dichiarando di aver ricevuto i documenti.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte ricorrente del u.s., ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate e Riscossione –; Regione; INPS; Direzione Provinciale del Lavoro di; Camera di Commercio di; Prefettura di; Comune di; Comune di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dal Prof., riferisce che a seguito di accesso effettuato presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione di apprendeva dell'esistenza di carichi erariali riguardanti l'accedente.

In particolare scopriva dell'esistenza di ruoli aperti a suo carico, per omesso pagamento di varie tipologie di tasse, sanzioni e contributi.

Pertanto, con istanza notificata alle amministrazioni resistenti in data, e, chiedeva di accedere a tutti i documenti riferiti ai suddetti carichi erariali, domandando una notevole mole documentale analiticamente individuata nel corpo delle domande ostensive.

A fronte di tali istanze, l'INPS, la Regione e l'Agenzia delle Entrate di hanno riscontrato la richiesta con note che parte ricorrente non ritiene soddisfattive del proprio interesse ma che non vengono allegate al ricorso introduttivo. Essendo le altre amministrazioni rimaste silenti, contro il silenzio rigetto formatosi la ha adito in termini la Commissione. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e, in via preliminare, per la sua tardività. La Camera di Commercio resistente anche ha depositato memoria difensiva, chiarendo di non essere in possesso della documentazione richiesta, siccome detenuta dall'Agenzia delle Entrate. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione si pronunciava sul ricorso nei seguenti termini: *“Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.*

Preliminarmente, quanto al ricorso nei confronti di, della Regione e del Comune di, deve dichiararsi l'incompetenza di questa Commissione, essendo negli ambiti territoriali considerati istituito ed operante il Difensore Civico.

Con riguardo, viceversa, al ricorso nei confronti dell'INPS, della Regione (per cui vale una duplice causa di inammissibilità) e dell'Agenzia delle Entrate di, non avendo la ricorrente allegato il diniego menzionato nel corpo del ricorso, quest'ultimo deve parimenti essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006.

Con riguardo alla Camera di Commercio, avendo la stessa chiarito di non possedere quanto richiesto dalla ricorrente, il gravame deve essere respinto.

Con riguardo, infine al ricorso nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di e della Prefettura, in ragione della mole di documenti richiesti e della verosimile non detenzione di alcunché di quanto domandato dalla ricorrente, la Commissione sospende la decisione chiedendo alle suddette amministrazioni di voler fornire chiarimenti al riguardo”.

La Prefettura di dava seguito all’incombente istruttorio, riferendo di non possedere quanto richiesto essendo trascorsi i tempi di legge per la conservazione del fascicolo della ricorrente, ma allegando comunque copia della documentazione digitalmente archiviata, utile alla ricostruzione dell’accaduto. Nella seduta plenaria dello scorso pertanto, la Commissione rinnovava l’invito a fornire chiarimenti sulla detenzione dei documenti domandati alla Direzione Provinciale del Lavoro di la quale, con nota pervenuta in data, ha dato atto di aver trasmesso in data i documenti di interesse in proprio possesso alla ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra e con riguardo alla richiesta formulata nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di, la Commissione, preso atto della nota di tale amministrazione pervenuta lo scorso, ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e con riferimento alla Direzione Provinciale del Lavoro di, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Fondazione

contro

Amministrazione resistente: Regione – Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Fondazione, riferisce di aver presentato in data u.s. richiesta di accesso civico alla seguente documentazione: “*piano complessivo di recupero delle liste di attesa atto a portare la situazione attuale ai livelli pre-pandemici che, come noto, presentavano già notevoli livelli di criticità; 2. dati relativi di ciascuna struttura pubblica e privata accreditata e a contratto con SSR REGIONE: • Tempi medi di attesa, per ciascun mese del e per ciascuna prestazione ambulatoriale soggetta a monitoraggio; • Tempi medi di attesa, per ciascun mese del e per ciascuna prestazione di ricovero e cura soggetta a monitoraggio. 3. dei dati relativi di ciascuna struttura pubblica e privata accreditata e a contratto con SSR REGIONE: • Tempi medi di attesa, per ciascun mese del e per ciascuna prestazione ambulatoriale soggetta a monitoraggio; • Tempi medi di attesa, per ciascun mese del e per ciascuna prestazione di ricovero e cura soggetta a monitoraggio*”.

La richiesta veniva formulata per motivi di studio e ricerca.

Parte resistente ha negato silenziosamente l'accesso, non riscontrando la domanda nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data u.s., la Fondazione ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Fondazione si osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, la richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico, cui pertanto il fascicolo dovrà essere inoltrato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e va quindi inoltrato al responsabile per la trasparenza per competenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai documenti attestanti *“l'inopportunità di assegnazione dello scrivente al servizio presso un Reparto Radiomobile, non omettendo di comunicare eventuali osservazioni, ammonizioni e richiami debitamente rilevati sul servizio esperito presso il della Compagnia di (.....)”*.

In data parte resistente riscontrava la predetta richiesta, comunicando che le informazioni richieste potevano essere dedotte dai documenti caratteristici e dallo stato di servizio, richiedibili secondo la normativa in vigore.

Contro tale nota, in data u.s. il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale rileva che la nota del non costituiva un diniego quanto piuttosto un invito a formulare una richiesta di accesso secondo le procedure previste. Nella stessa memoria parte resistente da atto che in data il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso e che, rispetto ad essa, è stata interessata l'unità organizzativa competente. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione sospendeva la decisione in attesa che l'unità organizzativa competente si pronunciasse sull'istanza del, invitando parte resistente a comunicare l'esito di tale deliberazione ed interrompendo nelle more i termini della decisione. Parte resistente ha comunicato di aver accolto l'istanza di accesso, sostanzialmente ostendendo al ricorrente le proprie domande di trasferimento. Il ricorrente, ricevuti tali documenti, ha integrato il ricorso deducendo che gli atti ostesi non soddisfano la propria richiesta, preordinata all'acquisizione di documenti fondanti l'inopportunità del trasferimento richiesto dal, quali, ad esempio, richiami, osservazioni o manchevolezze documentate ed ascritte al ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione rilevato che in effetti la documentazione rilasciata non realizzava l'interesse di quest'ultimo per come dichiarato nella propria istanza di accesso, chiedeva a parte resistente di chiarire se detenesse altri documenti correlati all'oggetto della richiesta di accesso del Sig., interrompendo nelle more i termini della decisione.

Con nota del u.s. parte resistente ha chiarito di non possedere altri documenti oltre quelli già ostesi.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente da ultimo depositata e di cui alle premesse in fatto, respinge il ricorso non esistendo altri documenti da ostendere oltre quelli già rilasciati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Vigili del Fuoco -

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso al verbale di intervento dei vigili del fuoco in occasione dell'incendio di autovetture posteggiate in prossimità dell'abitazione di proprietà dell'accidente; incendio che aveva provocato danni al balcone del suddetto appartamento. La richiesta veniva motivata al fine di intraprendere azioni a tutela dei propri diritti.

Parte resistente ha adottato due note interlocutorie. La prima con la quale chiedeva di far constare il titolo di proprietà dell'appartamento in questione da parte dell'accidente (alla quale il ricorrente ha dato seguito trasmettendo visura catastale). La seconda con la quale chiedeva sempre al ricorrente di depositare il nulla osta della competente Procura della Repubblica al rilascio di quanto domandato.

Contro tale seconda nota, ritenuta di sostanziale diniego e comunque illegittima, il ha adito la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione, non essendo chiaro il tenore della seconda nota dei Vigili del Fuoco, nella quale si faceva riferimento ad un nulla osta della Procura della Repubblica che il ricorrente avrebbe dovuto produrre, invitava parte resistente a fornire chiarimenti in merito, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Con nota pervenuta in data u.s. l'amministrazione ha dato seguito all'incombente istruttorio, rappresentando di non aver negato l'accesso ma, al contrario, di aver richiesto al ricorrente di domandare alla Procura della Repubblica di il nulla osta necessario all'ostensione dei documenti in questione, trattandosi di atti di polizia giudiziaria sottoposti alla disciplina di cui all'art. 329 c.p.p.

Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della nota di chiarimenti depositata da parte resistente, rilevava che nessuna disposizione di legge in materia di accesso documentale fa gravare l'obbligo di richiedere il nulla osta di che trattasi in capo al cittadino accidente. Al contrario, riteneva che apparisse più ragionevole, trattandosi peraltro di documenti formati dall'amministrazione, che fosse quest'ultima ad occuparsene e, a seconda dell'esito di tale richiesta, concludere il procedimento di accesso di conseguenza invitando parte resistente a dar seguito a tale incombenza.

L'amministrazione, con nota dello scorso, ha dato atto di aver richiesto il nulla osta in questione alla Procura competente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota con la quale si dà atto della richiesta del nulla osta alla Procura competente, sospende la decisione in attesa dell'esito di tale richiesta, invitando parte resistente ad informare la Commissione circa la conclusione del procedimento di accesso, una volta pervenuto il nulla osta, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a dar seguito all' incombenza istruttorio di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL -

FATTO

Il sig., in proprio, riferisce che a seguito delle difficoltà incontrate nel prenotare un esame diagnostico presso lo Studio, sin dal mese di ha presentato numerose richieste alla ASL resistente preordinate ad acquisire informazioni sul regime di accreditamento da parte dell'amministrazione nei confronti del predetto studio diagnostico, nonché, in caso affermativo, se il centro in questione avesse la facoltà di selezionare le prestazioni da eseguire in regime di convenzione con il S.S.N..

Ne è seguito uno scambio di comunicazioni con le quali parte resistente ha dato riscontro alle richieste di informazioni del ricorrente, invitandolo anche presso i propri uffici per chiarire la vicenda.

In data poi il ha rinnovato la richiesta, chiedendo di accedere a tutti i documenti contenuti nel fascicolo relativo allo Studio

Non avendo ottenuto risposta, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, affermando di aver riscontrato le richieste del ricorrente. Nella seduta dello scorso la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per non essere stato notificato allo Studio, siccome controinteressato al chiesto accesso, dando comunque atto che parte resistente aveva dato seguito alla richiesta di informazioni del ricorrente.

Successivamente, in data, il ripresentava l'istanza di accesso ai medesimi documenti ed informazioni e, non avendo ottenuto risposta, in data ha adito la Commissione notificando il ricorso allo Studio

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Con riferimento alle richieste di informazioni sul regime di accreditamento da parte dell'amministrazione nei confronti dello studio diagnostico, nonché, sulla facoltà di selezionare le

prestazioni da eseguire in regime di convenzione con il S.S.N, trattandosi appunto di informazioni non aventi la forma di documento amministrativo il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Quanto ai documenti contenuti nel fascicolo dello Studio e riferiti ai profili dell'accREDITAMENTO, sussistendo un interesse qualificato del ricorrente che si è visto opporre il rifiuto all'effettuazione delle prestazioni richieste in ragione dell'assenza di accREDITAMENTO, il ricorso, nei limiti dell'esistenza dei documenti domandati, merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della, assistita e difesa dagli avvocati e, riferisce quanto segue.

A seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM per il procedimento di, nei confronti di quest'ultima società e per un asserito abuso di dipendenza economica posto in essere dalla ricorrente nell'ambito ed in relazione a specifici rapporti contrattuali in essere con i segnalanti (dai cui atti di segnalazione, appunto, pare aver preso le mosse l'istruttoria in questione), la società odierna ricorrente ha formulato istanza di accesso al fascicolo istruttorio in data, con tempestiva estrazione dei documenti in data

All'esito della disamina dei documenti ostesi alla ricorrente, quest'ultima si doleva dell'apposizione di numerosi *omissis* sui documenti stessi che, a dire della ricorrente, avrebbero pregiudicato il proprio diritto di difesa all'interno del procedimento sanzionatorio avviato dall'amministrazione resistente.

Di talché, in data u.s. ha chiesto di poter accedere alla versione integrale dei documenti rilasciati in precedenza, vedendosi opporre in data il diniego oggi gravato, motivato sostanzialmente a tutela della riservatezza degli operatori segnalanti.

Contro tale nota la ricorrente ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente, in vista dell'odierna seduta plenaria, ha depositato un'articolata memoria difensiva con la quale da atto dell'opposizione dei controinteressati all'ostensione dei documenti nella loro versione integrale (riferita dunque, sia all'identità dei segnalanti che ai dati contrattuali ed economici compendiate negli atti di segnalazione) e ciò a motivo di pressoché certe condotte ritorsive cui sarebbero stati esposti da parte della ricorrente in caso di *disclosure* integrale.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai segnalanti di cui non è nota l'identità alla ricorrente e rispetto ai quali, pertanto, deve essere integrato il

contraddittorio con onere della notifica del ricorso in capo all'amministrazione resistente. La decisione, pertanto, va sospesa nelle more della notifica a costoro da parte dell'amministrazione medesima.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regionale Guardia di Finanza -

FATTO

Il Sig., in proprio e quale capo in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza di, riferisce di aver presentato in data domanda di accesso ai seguenti documenti: “*tutti i documenti amministrativi redatti, ricevuti, trasmessi, acquisiti o, comunque, detenuti in relazione alla propria domanda di trasferimento, presentata nell’ambito del “piano nazionale degli impieghi «per bandi» anno DICA-.....*” in data, assunta in carico al n. /..... in data del Comando Provinciale

La richiesta veniva motivata a fini di tutela dei propri interessi.

L’amministrazione in data inoltrava per competenza la domanda di accesso al Comando Generale. Avverso tale determinazione, ritenuta implicitamente di diniego dell’accesso, il ha adito la Commissione. Parte resistente, con nota dello scorso ha rappresentato di aver trasmesso al ricorrente i documenti di interesse in data ed in data

Il ricorrente, successivamente alle note da ultimo menzionate, ha depositato integrazione al proprio ricorso, affermando genericamente che i documenti gli sono stati concessi solo in parte e dunque insistendo per l’accoglimento del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto nonché dell’integrazione all’atto introduttivo depositata dal, chiedeva al ricorrente di chiarire quali documenti non gli fossero stati consegnati e conseguentemente rispetto a quali coltivasse un interesse all’accoglimento del ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Il ricorrente ha dato seguito all’incombente istruttorio chiarendo di avere interesse all’ostensione di “*tutti i documenti redatti, ricevuti, acquisiti e/o comunque detenuti (ivi compresi quelli eventualmente già oggetto di precedenti accessi tenuto conto che sugli stessi potrebbero nel frattempo essere stati vergati appunti e/o annotazioni d’interesse dell’accedente) utilizzati dal Comandante Regionale per elaborare la sopra citata nota informativa del*”.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della nota di chiarimenti depositata dal ricorrente e dei documenti ivi specificati, differenti rispetto a quelli ostesi, e tenuto conto che rispetto ai documenti richiesti il ricorrente vanta un

interesse qualificato all'accesso, la Commissione, nei limiti dell'esistenza dei documenti domandati, accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio e quale brigadiere capo in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza di, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data domanda di accesso ai seguenti documenti: *“tutte le determinazioni relative gli elogi concessi dal Comandante Provinciale ai militari (ivi compresi gli Ufficiali) appartenenti a codesto Comando ed ai Reparti dipendenti (ad esclusione del solo Nucleo pef) dal a data odierna”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“Quanto sopra al fine di consentire all'istante di meglio comprendere e, conseguentemente, emulare le “particolari” modalità di svolgimento dei compiti assegnati ai militari destinatari della ricompensa morale de qua”*.

L'amministrazione in data negava l'accesso ritenendo la relativa istanza sfornita di un interesse diretto, concreto ed attuale e precisando che le determinazioni in questione, espressione di assoluta discrezionalità, non recano alcuna motivazione, non sono procedimentalizzate e comunque riguardano un numero molto elevato di militari.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di accedere agli elogi riferiti ad altri militari, motivata da esigenze emulative e dunque al fine di prendere esempio da costoro per aspirare a propria volta a conseguire un elogio, non appare meritevole di tutela.

Ed invero, considerata anche la circostanza per cui tali elogi non recano una motivazione e non sono espressione di una comparazione tra militari, la richiesta legittimamente negata si profila come preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione e come tale non meritevole di favorevole considerazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale di

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso all'atto di compravendita di azioni stipulato dalla Sig.ra, specificando che tra le parti era stata resa sentenza del Tribunale Ordinario di che aveva accertato il credito vantato dall'istante nei confronti della Sig.ra

L'istanza, pertanto, era sorretta da finalità di tutela conseguenti alla predetta sentenza; finalità per le quali, peraltro, il aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice competente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del, ribadita all'esito di controdeduzioni dell'odierno ricorrente, in data u.s. argomentando nel senso dell'inaccessibilità di quanto richiesto fondata sull'articolo 18, comma 3, del D.P.R. n. 131/86 che, come noto, dispone: *“Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente”*.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del u.s. la Commissione, tenuto conto che nella memoria difensiva di parte resistente si faceva riferimento ad un controinteressato ignaro e dunque diverso da quello a cui il ricorso è stato notificato dal ricorrente, chiedeva all'amministrazione di voler fornire chiarimenti in merito alla effettiva sussistenza di detto ignaro controinteressato, interrompendo nelle more i termini della decisione. Il ricorrente, venuto a conoscenza dell'ordinanza di questa Commissione, ha chiesto a sua volta a parte resistente di voler fornire i dati di detto controinteressato, al fine di provvedere alla notifica. Richiesta rimasta senza esito allo stato. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione invitava parte resistente a chiarire se avesse dato seguito all'istanza del ricorrente preordinata all'acquisizione dei dati del soggetto cui notificare il ricorso e, in caso contrario, a voler direttamente notificare il ricorso a quest'ultimo, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente con nota dello scorso ha dato atto di aver notificato la notifica al controinteressato in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preso atto dell'integrazione del contraddittorio ad opera dell'amministrazione resistente e della circostanza che nulla è pervenuto da parte di quest'ultimo; considerato altresì che il ricorrente appare titolare di un interesse differenziato all'accesso per come risultante dalla motivazione della richiesta di accesso, avente finalità difensive, accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del, n., di annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente del,,, del, n., d'individuazione delladi candidati per la nomina all'incarico di Direttore del ridetto».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di partecipante all'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii., del, Prot., ravvisato che tale procedura è stata definita con deliberazione del Consiglio direttivo del, n., con individuazione della relativa di candidati, atto a sua volta annullato con nota del dicastero del, n., che peraltro non risulta pubblicato a sito web nella sezione 'Amministrazione trasparente', al fine di acquisire il ridetto atto ministeriale d'annullamento della procedura, ravvisato che lo status di candidato della ridetta procedura radica l'interesse all'acquisizione degli atti richiesti accessibili in quanto atti endoprocedimentali, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, ivi compresa la ridetta nota di annullamento dell'esito della procedura di designazione della terna di candidati, né per l'effetto sussiste esigenza di tutela della riservatezza dei restanti candidati nelle procedure concorsuali ovvero comparative laddove l'invio della candidatura determina accettazione del confronto valutativo”.*

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data, negando l'accesso in ragione dell'assenza di interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto che il ricorrente ha già formulato identica richiesta di accesso sulla quale si è innescato un precedente ricorso alla scrivente Commissione, deciso, nel senso della parziale inammissibilità e parziale infondatezza, nella seduta dello scorso e, successivamente, in sede di ricorso per revocazione (con conseguente pronuncia di inammissibilità per assenza di errore di fatto censurabile. La Commissione, nella seduta plenaria dello scorso, dichiarava il ricorso inammissibile, deducendo di essersi già pronunciata sulla questione.

Il ha depositato ricorso per revocazione, deducendo la diversità delle parti resistenti (l'istanza del era rivolta al Ministero resistente, quella precedente all'Ente del) e chiedendo dunque l'accoglimento del ricorso. Con la decisione dello scorso in fase rescindente la Commissione annullava la precedente decisione, invitando in fase rescissoria il ricorrente a chiarire se fosse o meno

ricompreso nella terna dei candidati successivamente annullata dall'amministrazione. In data, il presentava altra richiesta di revocazione avverso la medesima decisione del, verosimilmente non avendo ancora avuto notizia della decisione del e lamentando stavolta che la Commissione avrebbe deciso anche sulla scorta della memoria depositata dall'....., non parte del procedimento giustiziale.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Richiamando la decisione resa sul ricorso per revocazione dello scorso e che assorbe l'ulteriore doglianza fatta valere dal, la Commissione dichiara inammissibile il presente ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per le – Direzione Generale – Ufficio II

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di dirigente scolastica, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) *domanda di conferimento e mutamento di incarico prodotta dal Dirigente scolastico prof., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle note prot. n./..... e prot. n. citate e di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi relativi alla domanda stessa;* 2) *domande di conferimento e mutamento di incarico prodotte, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle note prot. n./..... e prot. n. citate, dai Dirigenti scolastici che, nell'a.s./....., risultino essere in servizio nella loro attuale sede da almeno n. (.....) anni e di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi relativi alle domande stesse*”.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso ad uno dei controinteressati e segnatamente alla Sig.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo la legittimità del trasferimento della ricorrente, avvenuto peraltro nello stesso Comune della sede ove era assegnata in precedenza e con inquadramento in fascia retributiva più alta, nonché l'assenza di interesse qualificato in base alle motivazioni esternate e la prevalenza del diritto alla riservatezza dei dirigenti controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo al prof. menzionato dall'accedente e dunque alla medesima noto, cui si riferisce parte della documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con riguardo ai documenti del suddetto prof., atteso che la ricorrente da prova dell'avvenuta notifica nei confronti di altra controinteressata, ovvero la Sig.ra

Con riferimento a quest'ultima, che ha fatto pervenire la propria opposizione all'amministrazione resistente allegata alla memoria difensiva di quest'ultima, stante la natura dei dati contenuti nei

documenti in questione siccome idonei a rivelare lo stato di salute della medesima, nel bilanciamento dei contrapposti interessi si ritiene di dover far prevalere quello della controinteressata, atteso che dalla prospettazione della ricorrente non emerge un diritto di pari rango da tutelare in contrapposizione a quello alla salute della Sig.ra e, pertanto, in parte qua, il ricorso non può trovare accoglimento.

Con riferimento agli altri controinteressati menzionati dall'amministrazione resistente, non conosciuti dalla ricorrente, la decisione va sospesa nelle more della notifica a costoro da parte dell'amministrazione medesima.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera d) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, in parte lo respinge ed in parte invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai restanti controinteressati, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., tramite l'Avv., ha presentato in data, un'istanza d'accesso indirizzata alla Prefettura di, al fine di chiedere l'accesso a diversi documenti relativi alla pratica per la concessione della cittadinanza italiana, tra cui copia della schermata del portale CIVES con lo stato attuale del procedimento; copia della schermata CIVES contenente il parere emesso dalla Prefettura di, nonché copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante.

Formatosi il silenzio rigetto l'istante, come sopra rappresentato, ha tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha inviato una nota nella quale dà atto di aver riscontrato l'istanza d'accesso, con l'invio all'accedente della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione in ordine all'invio della documentazione richiesta, dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps

FATTO

Il ricorrente, in data, ha chiesto di accedere agli estratti contributivi, alle dichiarazioni sostitutive Unico ed Isee, ed alle altre provvidenze assistenziali e previdenziali degli ultimi anni dell'ex coniuge Sig., al fine di difendere i propri interessi nella causa di divorzio e conoscere le reali disponibilità economiche della stessa. Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante si è rivolto nei termini alla Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.ra, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data, tramite gli Avv.ti e, un'istanza di accesso all'Inps di, al fine di chiedere l'ostensione degli atti relativi alla domanda di invalidità civile per demenza senile su base degenerativa, presentata dal di lei fratello,, oltre ai test medici ed agli esami della commissione medica relativi alle sue facoltà cognitive. La ricorrente ha dedotto che il fratello, deceduto nel, aveva redatto due testamenti olografi con cui aveva revocato le precedenti disposizioni testamentarie che istituivano erede la ricorrente. Per questo, al fine di accertare le facoltà cognitive del fratello al momento della redazione dei testamenti e far valere i propri diritti successori, la Sig.ra ha rivolto all'Inps l'istanza d'accesso agli atti.

L'Amministrazione adita, pur riconoscendo l'interesse dell'istante, ha negato l'accesso, con comunicazione del, per l'impossibilità di notificare il controinteressato, ormai deceduto.

Contro tale diniego la Sig.ra ha presentato, in data, richiesta di riesame al Difensore Civico della Regione, che ha tempestivamente trasmesso a questa Commissione la richiesta di riesame.

L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale chiarisce le proprie argomentazioni volte a rigettare l'istanza, motivata dal "*doveroso bilanciamento tra contrapposti interessi*" e nel "*giuridico dovere di tutela dei dati personali, in particolar modo quando si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute, quindi sensibili, cui è tenuta l'Amministrazione*".

DIRITTO

Preliminarmente si deve rilevare la inammissibilità del ricorso, poiché non vi è prova della notifica ai controinteressati, da individuarsi negli eredi designati dal *de cuius* nelle nuove disposizioni testamentarie sopravvenute, come esposto nella narrativa dalla stessa ricorrente. In ragione della mancata notifica ai controinteressati, infatti, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*), il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

FATTO

La dott.ssa, dirigente aggiunto della polizia penitenziaria, avendo ricevuto dall'amministrazione d'appartenenza un provvedimento di revoca dell'incarico di del reparto della Casa Circondariale di, veniva invitata a presentare memorie ed osservazioni. A tal fine inviava, in data, un'istanza d'accesso al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che, in data consentiva un accesso solo parziale.

Contro tale parziale diniego, l'istante, rappresentata dall'avvocato, ha presentato in data una richiesta di riesame alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto parziale dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale rappresenta la correttezza del proprio operato.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. È stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il e che l'Amministrazione penitenziaria ha parzialmente consentito l'accesso in data, ben oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di

FATTO

..... ha presentato, in data, un'istanza d'accesso indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, al fine di chiedere l'accesso al DVR (documento di valutazione rischi). A tal fine ha dedotto l'accedente di aver inoltrato tale richiesta, poiché portatrice di interessi diffusi e collettivi in quanto organizzazione sindacale, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, essendo essa funzionale alla tutela degli interessi della categoria rappresentata anche alla luce delle sopraggiunte modifiche organizzative (Lavoro agile).

L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'accedente chiedendo chiarimenti, puntualmente forniti da

Con provvedimento del l'Amministrazione ha negato l'accesso, ritenendo non sussistente "*l'esplicitazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale*". Avverso tale espresso diniego si è rivolta nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

È pervenuta una memoria dell'Amministrazione che ha rappresentato che, in seguito alla richiesta di riesame inviata alla Commissione, e con la documentazione ivi allegata, ha correttamente e congruamente motivato la propria richiesta di rilascio del DVR e, pertanto, ha manifestato la propria disponibilità al rilascio del documento richiesto, previo pagamento dei diritti di ricerca e rilascio copia.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di voler consentire l'accesso, sospende il ricorso e, in attesa che avvenga l'accesso, invita ciascuna parte a darne comunicazione alla Commissione. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dell'acquisizione della documentazione di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo

FATTO

La Sig.ra, tramite il Sig. suo delegato, ha presentato in data un'istanza d'accesso rivolta all'Istituto comprensivo di, presso la quale ha svolto l'attività di collaboratrice scolastica, chiedendo copia delle segnalazioni del personale docente, rappresentando di avere necessità di tali documenti per fini difensivi.

Deducendo la formazione del silenzio la ricorrente ha adito nei termini la Commissione chiedendo il riesame del caso e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Successivamente è intervenuta una nota dell'istituto scolastico acceduto che rappresenta di aver consentito l'accesso.

DIRITTO

In merito al gravame in oggetto, la Commissione preso atto della nota dell'Amministrazione resistente di avvenuta ostensione della documentazione oggetto della richiesta d'accesso, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il – Direzione Generale Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La Sig.ra ha presentato in data, in proprio, un'istanza d'accesso agli atti al fine domandare l'ostensione dei suoi elaborati scritti svolti nell'ambito di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria e le griglie di valutazione. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la ricorrente si è rivolta nei termini alla Commissione. L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale ha rappresentato che l'istanza risultava generica e priva di alcuni requisiti formali per l'accoglimento, essendo priva dei dati identificativi della classe di concorso di interesse per la docente, oltre che priva della motivazione specifica sottesa all'istanza di accesso stessa e dell'esatta determinazione dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l'ostensione in capo all'istante. Infine, sempre l'Amministrazione ha dichiarato che tutte le informazioni concernenti la procedura alla quale ha partecipato la ricorrente, sono state oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e reperibili ad un link indicato dall'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto. La ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 con riferimento alla procedura selettiva alla quale ha partecipato. La stessa ha chiesto, infatti, i propri elaborati e le griglie di valutazione, ragione per la quale non solo non sussistono ragioni per non consentire l'accesso ma, non di meno, non vi è alcun obbligo per l'accedente di motivazione il proprio interesse concreto ed attuale, essendo l'interesse *in re ipsa*. Infatti, questa Commissione condivide l'orientamento pacifico della giurisprudenza secondo cui *“Sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidate, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti; il candidato, escluso dalle*

prove orali partecipante ad un concorso pubblico, ha quindi il diritto di avere copia dei propri elaborati scritti, dei verbali di correzione e di fissazione dei criteri stabiliti per la correzione, nonché degli elaborati dei concorrenti ammessi agli orali, perché solo in tal modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione" (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 10/09/2013, n.8199).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e delle risorse

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza alla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria in relazione al concorso a posti a tempo indeterminato, per l'accesso alla carriera penitenziaria di di istituto penitenziario di livello non generale, indetto con provvedimento del, al quale aveva partecipato.

Chiedeva in particolare:

1. il numero di candidati presentatisi alle singole sessioni – mattutine e pomeridiane – in cui si è svolta la procedura preselettiva, divisi per sessione;
2. il numero assoluto di soggetti che per ogni sessione – mattutina o pomeridiana – hanno superato la prova preselettiva;
3. punteggi di ciascun candidato, in forma anonima, che ha superato la preselettiva, con evidenza della sessione specifica in cui ha sostenuto la prova.

Evidenziava il proprio interesse a conoscere “se la distribuzione dei candidati che hanno superato la prova è statisticamente omogenea sulle singole sessioni, giacché, in caso contrario, potrebbe ravvisarsi un vizio relativo all'ingiustificabile vantaggio dei candidati che hanno avuto più tempo per studiare la banca dati della preselettiva”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva in primo luogo che l'istanza d'accesso ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex articolo 22.4 della Legge 241/'90, né l'amministrazione – ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo alinea, del DPR 184/2006 - è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso ricevute.

La richiesta d'accesso poi, per come strutturata e per la finalità dichiarata, lascia trasparire un chiaro intento ispettivo che non può essere perseguito attraverso lo strumento dell'accesso documentale ex lege 241/90.

Rimangono fermi gli obblighi di pubblicazione relativi al bando di concorso in oggetto gravanti sulla amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

.....

AMBITO TERRITORIALE DI

PEC:

.....

PEC:

Decisione

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL. - Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n. -, con la quale chiede l'intervento della commissione per il diniego all'accesso, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al T.A.R. e la denuncia all'autorità Giudiziaria per omissioni di atti d'ufficio, ove ne ricorrano i presupposti.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura diun'istanza di accesso diretta ad ottenere una serie di documenti relativi ad un verbale redatto a suo carico per eccesso di velocità.

A sostegno dell'istanza deduceva che i documenti richiesti fossero necessari per poter esercitare il suo diritto di difesa nell'ambito del ricorso al Prefetto avverso la sanzione amministrativa irrogatagli (pecuniaria e di sospensione della patente), ed in particolare per poter predisporre memorie e preparare la difesa orale in sede di audizione, per la quale era stato convocato su sua richiesta.

In datail ricorrente ha inoltrato una nota diretta anche alla Commissione ai fini di un "eventuale" reclamo.

DIRITTO

La Commissione, volendo qualificare l'istanza del ricorrente come un ricorso avverso il diniego di accesso, deve dichiararlo inammissibile in quanto, alla data della sua proposizione (.....) non risultava ancora spirato il termine di trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione per provvedere (che sarebbe spirato il

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

.....

PEC:

.....

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - / Guardia di Finanza – Decisione

In riscontro all'istanza del Sig., inviata con Pec in data e registrata al protocollo DICA con il n. del, con la quale si lamenta la conferma del diniego comunicata dall'Amministrazione con nota prot. / del, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con richiesta di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ispettorato Territoriale del Lavoro di

PEC:

.....

c/o Studio

PEC:

MAIL:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ Ispettorato Territoriale del Lavoro di - (ns. rif.to Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n. del, con la quale la ricorrente sollecita l'ottemperanza alla decisione del della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (che per comodità si allega) che ha accolto il ricorso avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima, si rappresenta quanto segue.

A fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

INPS – di

PEC:

INPS

PEC:

.....

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ INPSe INPS - Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n. del, con la quale il ricorrente sollecita codesta Amministrazione a consegnare copia dei documenti relativi al proprio calcolo pensionistico e del tfs, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

A fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri e – Stazione di e Commissariato

FATTO

La signora si rivolge alla Commissione chiedendo una revisione delle due decisioni rese dalla stessa nella seduta del, relative ad istanze d'accesso che la medesima aveva presentato alla Stazione di della Legione Carabinieri e e al Commissariato

DIRITTO

In via preliminare la Commissione ritiene di disporre la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed osserva quanto segue. Le decisioni assunte dalla Commissione possono essere oggetto di *revocazione* alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. ma la ricorrente, nei casi di specie, non ha prospettato un *errore di fatto/revocatorio* in cui sarebbe incorsa la Commissione e che avrebbe inficiato le relative decisioni. I ricorsi in revocazione devono pertanto ritenersi inammissibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminati i ricorsi in revocazione, preliminarmente riuniti, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. aveva presentato all'Inps di, in data, in proprio, un'istanza d'accesso agli atti al fine domandare l'ostensione delle certificazioni di pensioni/indennità (e dei relativi importi) pagate dall'Inps alla signora, in particolar modo dal al (data decesso di mio suocero). Aveva dedotto che, la Sig.ra, madre della sua defunta moglie, avrebbe percepito un contributo mensile di euro, corrisposti dal tutore del marito interdetto (e padre della defunta moglie dell'accidente), pur avendo dichiarato di non aver percepito altri redditi, in questo modo depauperando il patrimonio del *de cuius*, a scapito degli altri eredi e, quindi, dell'odierno ricorrente, a sua volta erede della moglie deceduta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il ricorrente adiva nei termini la Commissione.

L'Amministrazione acceduta faceva pervenire una memoria nella quale rappresentava che, il Sig., nel corso del tempo, aveva presentato molteplici istanze d'accesso, sempre *“finalizzate ad ottenere informazioni sulle prestazioni economiche erogate da questo Istituto, a favore, non solo della sig.ra (nata a, il) suocera dell'istante, ma anche delle di lui cognate, sig.ra, e”* e che *“sin dalla prima istanza del, questa Direzione provinciale emanò formale provvedimento di diniego motivando in primo luogo sulla base della necessità di tutelare la riservatezza dei dati afferenti a soggetti terzi, nonché più fondatamente anche sulla base altresì di un diniego espresso dagli stessi controinteressati, come risulta dalla risposta dello Studio Legale (allegato agli atti del) da cui si evinceva in particolare il fatto che la vicenda sostanziale, attinente alla tutela del sig. (suocero dell'istante) fosse oggetto di specifico procedimento giudiziario dinanzi al Giudice Tutelare del Tribunale di”*.

Con decisione del la Commissione, preliminarmente, riteneva il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 4 lett. b) e comma 7, lett. c) del D.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati ed a cui si riferisce la documentazione richiesta, ovvero la Sig.ra, ben nota all'accidente.

Avverso questa decisione il Sig. ha presentato richiesta di revocazione, rappresentando di aver ritualmente inviato la notifica alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale il ricorrente ha rappresentato di avere ritualmente inviato il ricorso alla controparte, rileva che l'istanza revocatoria è fondata su di un errore di fatto in cui è incorsa la Commissione nel non valutare la notifica alla Sig.ra In sede rescindente la revocazione va pertanto accolta.

In sede rescissoria, la Commissione osserva che, non solo il ricorrente è titolare di un interesse qualificato all'accesso, ma che la controparte, pur avendo ritualmente ricevuto la richiesta di riesame alla Commissione, non ha fatto pervenire alcuna memoria al fine di opporsi alla richiesta di accesso. Deve ritenersi, quindi, illegittimo il diniego apposto dall'Amministrazione, in quanto tra gli interessi equordinati, il diritto di accesso del ricorrente deve, in ogni caso, ritenersi prevalente e, quindi, la relativa istanza meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione in sede rescindente accoglie il ricorso e revoca la precedente decisione In sede rescissoria accoglie il ricorso nel merito e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.